



hergo

Via Privata Maria Teresa, 8
20123 Milano (MI)
Tel. centralino +39 02 365 70 800

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Valutazioni Ambientali
VA@pec.mase.gov.it

Ministero della Cultura
SS-PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Ente Parco Nazionale della Sila
parcosila@pec.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
protocollo@pec.arpacal.it

Alla Provincia di Cosenza
protocollo@pec.provincia.cs.it

Al Comune di Acri
protocollo.acri@pec.it

Al Comune di San Demetrio Corone
mail.sandemetriocorone@asmepec.it

Al Comune di Terranova da Sibari
affgen.terranovalidasibari@asmepec.it

Al Comune di Corigliano-Rossano
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Hergo Renewables S.p.A.

Società di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
Capitale Sociale 50.000 i.v.
Registro Imprese MI Codice Fiscale 10416260965
Partita IVA 10416260965, R.E.A. n. 2529663



Al Comune di Casali del Manco
comune.casalidelmanco@asmepec.it

Oggetto: [ID: 12974] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art .23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acri , San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS). Proponente: Hergo Renewables S.p.a.

Controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art 24.3 del D.Lgs 152/06.

La sottoscritta Ing. Alessandra GUIDA, in qualità di Procuratrice Speciale della **HERGO RENEWABLE Spa** (P. IVA 10416260965), con sede in Milano, alla Via Privata Maria Teresa n. 8, PEC hergorenewables@legalmail.it (la "Società")

PREMESSO CHE

- a) con nota acquisita al prot. MASE/148365 in data 07/08/2024, la Società ha presentato istanza online identificata con codice WEB-VIA FER-VIAVIAF00000213, per l'avvio del procedimento di cui all'oggetto (l'"Istanza di VIA"), relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acri , San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS)(il "Progetto Hergo" o il "Progetto");
- b) in data 13/09/24 codesto Ministero ha comunicato la procedibilità della predetta Istanza di VIA e, in data 17/09/24, la relativa documentazione progettuale è stata pubblicata ai sensi di legge dando avviso ai sensi e agli effetti degli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, della L 241/91 e art 24.1 del D.Lgs 152/06;
- c) tra il 16/10/2024 e il 28/10/24 sono state pubblicate sul portale MASE le osservazioni al Progetto Hergo da parte dei seguenti soggetti :

Cod. OSSERVAZIONE MASE	Interessato
MASE-2024-0189023	Alessandro Biamonte
MASE-2024-0187780	Andrea Eugenio Chiappetta
MASE-2024-0187792	Andrea Eugenio Chiappetta
MASE-2024-0188696	Pino Capalbo
MASE-2024-0188920	Italia Nostra
MASE-2024-0187918	Giorgio Giovanni Berardi
MASE-2024-0187769	Francesco De Vuono
MASE-2024-0189038	Granata Paola
MASE-2024-0189223	Francesca Pisani



MASE-2024-0189317	Alessandro Vanzetti
MASE-2024-0188378	Cristina Cofone
MASE-2024-0188994	Cofone Iolanda
MASE-2024-0188908	Maria Curto
MASE-2024-0188798	Loredana Olovrap
MASE-2024-0188937	Loredana Olovrap
MASE-2024-0188940	Nunziatina Olovrap
MASE-2024-0187772	Angelo Milordo
MASE-2024-0188151	Fabio Curto
MASE-2024-0188906	Falcone Luigi
MASE-2024-0188914	Luigi Lorelli
MASE-2024-0189516	Franca Cofone
MASE-2024-0189779	Vincenzo Abruzzese
MASE-2024-0189713	Sara De Bartolo
MASE-2024-0189433	Avvocato Angelot Tommaso Bonparola
MASE-2024-0189404	COLDIRETTI CALABRIA
MASE-2024-0189837	Sig. Antonio Feraudo
MASE-2024-0189836	Signora Cofone Cristina
MASE-2024-0189752	ANGELO DE BERNARDO
MASE-2024-0189778	Azienda Biosila
MASE-2024-0189777	Signora Franca Cofone
MASE-2024-0189772	Signora Mariapia Conte,
MASE-2024-0189905	Signor NICOLA ROMANO
MASE-2024-0189861	Signor Antonio Feraudo
MASE-2024-00189877	Pino Capalbo, Sindaco Comune di Acri

TRASMETTE

le proprie controdeduzioni alle osservazioni ricevute, al fine di chiarire e provare la compatibilità del Progetto con le misure di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Prima ancora di controdedurre alle singole osservazioni pervenute, preme precisare che, nella valutazione del Progetto e nella conseguente formulazione del parere relativo al procedimento di VIA, è necessario tenere in considerazione che gli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, per espressa previsione dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, sono opere di pubblica utilità la cui realizzazione risponde al primario interesse pubblico, nazionale ed europeo, alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) della medesima produzione per almeno il 42,5% nell'anno 2030 (direttiva RED III 2023/2413/UE).

Non a caso, la modifica introdotta all'art. 9 della Carta Costituzionale con la legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede anche la tutela dell'ambiente, accanto a quella del paesaggio già contemplata nella originaria formulazione dei padri costituenti. L'obiettivo, in linea con le prospettive e gli obiettivi a medio e lungo termine dello stato italiano e dell'Unione Europea, è quello di facilitare gli interventi volti alla "transizione ecologica", ovvero tutte le iniziative che consentano il passaggio dal sistema produttivo attuale, che sfrutta



intensivamente le risorse naturali con gravi danni in termini di inquinamento, a un diverso schema economico, che valorizzi al contrario la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. L'esplicito riferimento alle future generazioni (la tutela dell'ambiente, degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi) è di particolare importanza, perché sottolinea come la protezione di fronte a minacce planetarie come i cambiamenti climatici, ha una valenza che va al di là del breve termine, e dovrà tenere in conto della sostenibilità nei decenni a venire, rivolgendosi a chi abiterà il pianeta nei prossimi decenni.

In ragione di quanto innanzi il Giudice Amministrativo (di seguito GA) ha avuto modo di affermare che *“occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi -ivi compreso quello paesaggistico- alla realizzazione (...) di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)”* (CdS VI n- 3696/2020).

L'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli impianti FER trova conferma anche a livello comunitario. In particolare, il regolamento UE/2022/2577 (istitutivo del *“quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”*) afferma che: 1. *“la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”* (art. 3, par. 1); 2. *“gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente”* (art. 3, par. 2).

Detti principi sono stati, da ultimo, ribaditi dal regolamento UE/2023/223 che, sul presupposto che *“permangono tuttavia gravi rischi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico unionale”* (considerando n. 5), di talché *“è necessario prorogare l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577”* la cui *“mancata proroga ... rischierebbe di rallentare il ritmo del rilascio delle autorizzazioni e della diffusione delle energie rinnovabili e relative infrastrutture, in particolare negli Stati membri che vi hanno fatto ampio ricorso”* (considerando n. 12): - ha ribadito la perdurante operatività, per il tramite dell'art. 16 septies della direttiva (UE) 2018/2011, del principio recato dall'art. 3, par. 1, del regolamento UE/2022/2577 [*“che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro”* (considerando n. 13)]; - ha modificato come segue l'art. 3, par. 2, del regolamento UE/2022/2577 [*che riconosce “adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ridurre i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali”*, mantenendo *“la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come di*



interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti” (considerando n. 14): “gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente” (art. 1).

Detti principi che, in quanto espressione del “*principio di primauté del diritto eurounitario*” che “*impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile*”, non possono essere pretermessi dalla PA e dal GA (TAR Lecce II sentenze nn. 1583, 1584, 1585, 1586, 1750 e 1799 del 2022, confermate dal CdS IV sentenze nn. 8029, 8263, 8262, 8235, 8260 e 8261 del 2023).

Fatte queste osservazioni preliminari, si procedere di seguito a rispondere alle osservazioni presentate ai sensi dell’art 24.3 del D.Lgs 152/06.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189023 PRESENTATA DA ALESSANDRO BIAMONTE in qualità di Legale del Comitato Proteggiamo il territorio c.f. 98141200786,

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0187780 PRESENTATA DA ANDREA EUGENIO CHIAPPETTA in qualità di Dottorando di ricerca in “Diritti Umani” Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0187792 PRESENTATA DA ANDREA EUGENIO CHIAPPETTA in qualità di Dottorando di ricerca in “Diritti Umani” Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189433 PRESENTATA DA AVV. ANGELOT TOMMASO BONPAROLA su delega dei Presidenti dell’ANPI delle Sezioni di Acri e Casali del Manco,

CONTRODEDUZIONE

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

- Con riferimento all’osservazione “*Il presente procedimento di V.I.A. deve concludersi in maniera negativa, anche per la sussistenza di diffuse violazioni attinenti al mancato rispetto dei principi euro-unitari e costituzionali di sussidiarietà, correttezza, buon andamento e diligenza amministrativa. L’Amministrazione, nonostante si tratti di un’opera pubblica di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, non ha proceduto (in palese violazione del dato normativo) ad attività di audizione, diffusione del progetto e delle sue alternative, partecipazione della cittadinanza ed ascolto delle comunità direttamente interessate dall’opera, ma ha avviato illegittimamente la fase delle osservazioni, in maniera tradizionale, solo nelle more del procedimento, relegando l’ipotesi partecipativa solo alla fase autorizzatoria.*” la Società sottolinea l’assoluta legittimità del presente procedimento che, nel pieno rispetto della normativa vigente (i.e. d.lgs 152/2006) garantisce la piena



e completa partecipazione allo stesso da parte della collettività mediante le forme di pubblicità previste dall'art. 24 d.lgs 152/2006. Proprio in virtù del pieno rispetto della pubblicità di detto procedimento, il Comitato Proteggiamo il Territorio (il "**Comitato**") ha potuto presentare le proprie osservazioni e, pertanto, risulta totalmente falsa l'asserita "*violazione delle regole fondative della democrazia partecipativa*" nonché l'asserito difetto di "*parere obbligatori e vincolanti richiesti dalla normativa vigente*" stante il fatto che la Scrivente e codesto Ill.mo Ministero stanno agendo nel pieno rispetto del dettato normativo vigente di cui agli art. 23 e ss. del D.Lgs 152/06.

- Con riferimento all'osservazione "*(...) il presente procedimento si avvia per eventualmente autorizzare un progetto non tradizionale (...). Molti dei terreni su cui si dovrebbe installare il sito eolico non sono terreni incolti, ma fondi utilizzati da contadini o aziende agricole che dalla terra estraggono il sostentamento loro e delle loro famiglie. (...) Pertanto, una partecipazione al progetto proporzionalmente maggiore delle comunità, rispetto all'impatto che si genera, sarebbe stata necessaria.(...) Pertanto, la cittadinanza avrebbe avuto il diritto, discendente dalle norme interne ed internazionali, di essere preventivamente coinvolta e decidere la regolamentazione ambientale del proprio territorio. Un coinvolgimento postumo, solo relegato alla fase della V.I.A., tramite il deposito di osservazioni sul progetto, non appare sufficiente, specie visti i possibili risvolti negativi già evidenziati del presente procedimento.*" si fa presente che la norma non prevede procedure differenti da quella correttamente adottata in caso di progetti eolici da situarsi su terreni coltivati o in prossimità di Parchi Nazionali e, pertanto, risulta del tutto priva di fondamento la suddetta osservazione.

Con riferimento all'osservazione "*(...) apparirebbe singolare se l'ente regionale accordasse la V.I.A. per il procedimento per cui si redigono le presenti osservazioni, quanto, per uno analogo, attinente al parco eolico da realizzarsi in Serra Crista, la V.I.A. non è stata rilasciata. Ebbene, con decreto dirigenziale n. 9782 del 10.07.2024 la Regione Calabria concludeva il procedimento per il parco in Serra Crista dichiarando di non rilasciare la V.I.A. in virtù dei pareri negativi ricevuti da parte delle Amministrazioni coinvolte. L'area geografica d'interesse, in questo caso, sarebbe in parte sovrapponibile a quella per cui il rilascio di V.I.A. non è avvenuto e, dunque, le medesime motivazioni archeologiche, ambientali e paesaggistiche sussisterebbero anche in questo caso.*" si ritiene superficiale e poco circostanziata. In particolare l'impianto richiamato era stato proposto da una diversa società in un'area differente, solo in minima parte prossima alle aree interessate dall'iniziativa della Società Scrivente e prevedeva impatti su ambiente e paesaggio di diversa natura ed entità. Non è pertanto in alcun modo possibile effettuare valutazioni aprioristiche basate su mere "similitudini" dovendo l'Ente procedere ad una valutazione puntuale circa la completezza, la bontà e la sostenibilità di ciascun progetto presentato, pena la violazione delle norme cogenti.

- Con riferimento all'osservazione "*(...) in Calabria vi è un numero complessivo di 628 aerogeneratori che generano una potenza energetica di 1.147 MW; [...] Vi è una peculiarità della Calabria, per quanto attiene la sua interconnessione con il sistema elettrico italiano ed europeo. La regione è, infatti, caratterizzata da costanti superi annuali di energia elettrica prodotta rispetto a quella richiesta sul territorio: il supero rilevato nell'anno 2021 ammonta a +9.00,8 GWh, rispetto ai 6.227,7*



GWh richiesti in Calabria, concorrendo al dispacciamento, ovvero al soddisfacimento della richiesta di energia delle utenze elettriche dell'intero territorio nazionale. [...] In merito alla produzione di energia da FER, l'analisi dei dati evidenzia il forte impulso dovuto alla fonte colica (2,2 TWh MWh nel 2021), che ha visto realizzare sul territorio regionale, dal 2005 ad oggi, numerosi impianti di grande taglia. La Calabria ha già ampiamente favorito la realizzazione sul suolo regionale di impianti eolici ben oltre le reali esigenze di consumo interno da tale fonte energetica”(Cfr. Consiglio regionale della Calabria, mozione n. 85 del 04/04/2024). Inoltre, “su scala nazionale, la Calabria, con 440 impianti eolici - il 70% è nelle province di Crotona e Catanzaro - contribuisce per il 7% alla produzione di energie rinnovabili (il 10% in termini di potenza installata) e di fatto potrebbe raggiungere l'autosufficienza energetica: produce più energia di quella che consuma, ma non riceve alcuna compensazione per ridurre i costi energetici dei cittadini.” si riconosce che la Calabria, grazie alla sua vocazione energetica (risorsa vento abbondante che ha favorito lo sviluppo di impianti eolici, terreni agricoli con buon irraggiamento che hanno favorito il fotovoltaico e, più recentemente, l'agrivoltaico) ha attratto negli ultimi anni molti investimenti nel settore delle energie rinnovabili – con ricadute economiche anche sul territorio - contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionale e di sicurezza energetica.

Nonostante questi importanti risultati, gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e di transizione ecologica impongono un ulteriore sforzo per lo sviluppo delle rinnovabili, così come ben sintetizzato nell'estratto sotto riportato dello studio della Camera dei Deputati “Le Politiche Pubbliche Italiane - Fonti Rinnovabili” Agosto 2023:

“Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell'economia. A livello europeo, un primo traguardo, previsto dalla direttiva 2009/28/CE e fissato al 2020, è stato conseguito dall'Italia e dall'UE nel suo complesso. L'Italia, raggiungendo il 20,1% di copertura di consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili ha superato l'obiettivo del 17% e l'UE, arrivando al 22,1%, l'obiettivo del 20%. Il nuovo target al 2030 è stato fissato a livello europeo al 32% dalla Direttiva 2018/2001, salvo poi essere rivisto volta al 40% con il Pacchetto Fit for 55, per ridurre le emissioni del 55% al 2030. Nel 2022, il Piano REPowerEU ha ulteriormente elevato obiettivo, che sarà fissato dalla direttiva sulle rinnovabili in via di approvazione al 42,5% vincolante ed al 45% orientativo. A dicembre 2019 l'Italia ha adottato, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che specifica gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi per ciascun settore (elettrico, termico, trasporti), in modo da conseguire l'obiettivo nazionale complessivo del 30% di consumi finali lordi di energia soddisfatti da fonti rinnovabili nel 2030. L'obiettivo è ripartito per settore: 55% nel settore elettrico; 33,9% nel settore termico; 22% nel settore dei trasporti. Rispetto alle traiettorie indicate dal PNIEC, i dati riferiti agli ultimi anni indicano una crescita della percentuale di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili nel 2020; con la ripresa dei consumi, nel 2021, il dato si attesta al 19%, poco sotto l'obiettivo indicato dal PNIEC, al 20%. Nel settore elettrico, la quota di copertura dei consumi elettrici da rinnovabili è pari nel 2021 al 36%, contro un dato preventivato del 37,5%. Negli ultimi anni la potenza installata e la produzione di energia eolica e fotovoltaica sono cresciute significativamente, ma i traguardi posti al 2030 richiedono un'accelerazione.

Lo scorso 30 giugno l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del PNIEC, da adottarsi entro giugno 2024. L'obiettivo complessivo di copertura di consumi energetici da fonti rinnovabili è fissato al 40% al 2030, così ripartito: 65% nel settore elettrico, 37%



nel settore termico, 31% nel settore dei trasporti. Inoltre è stato stabilito un obiettivo di consumo di idrogeno da fonti rinnovabili del 42% negli usi industriali.”

(Servizio Studi della Camera dei Deputati “Le Politiche Pubbliche Italiane - Fonti Rinnovabili” Agosto 2023. <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/PP003AP.pdf>)

Da quanto sopra risulta evidente che gli obiettivi di decarbonizzazione nazionale non sono ancora stati raggiunti e il fatto che una Regione ospiti già alcuni degli impianti da fonti rinnovabile necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, non può giustificare un rallentamento dello sviluppo del settore, poiché è necessario installare molta più capacità produttiva dell’attuale ai fini di traguardare gli obiettivi posti in sede nazionale e internazionale.

Appare anche non corretto quanto osservato circa l’assenza di ricadute positive a beneficio dei territori che ospitano gli impianti e i relativi cittadini stante la necessità di occupare manodopera e imprese locali per la costruzioni ed esercizio di dette tipologie di impianti.

Inoltre, occorre nuovamente ricordate che tali considerazioni esulano dalle valutazioni oggetto del presente procedimento atto a valutare l’impatto ambientale dello stesso.

- Con riferimento a quanto contenuto nel paragrafo 2. “Mancata individuazione delle aree idonee e non idonee” delle osservazioni, la Società ricorda ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.lgs 199/2021 “6. *Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione*” e pertanto, quanto sostenuto nell’osservazioni risulta essere privo di fondamento giuridico.
- Con riferimento all’osservazione “(...) *considerati gli obiettivi del Piano del Parco della Sila, considerata in particolar modo la suddivisione del territorio dello stesso nelle zone: Zona A di riserva integrale; Zona B di riserva generale orientata; Zona C di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali; Zona D di promozione economica e sociale che interessano le aree urbanizzate e quelle degradate.*

Il Piano individua e propone, tutto intorno il perimetro del Parco, le aree contigue (Zone Z) con funzione di transizione, con caratteristiche fisiche e biotiche tali da configurare una possibile estensione della perimetrazione del Piano stesso.

*Nel documento “Piano Parco Nazionale della Sila e Piano Pluriennale Economico e Sociale. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) VAS” prot. n. 97528 del 02/03/2021”, è descritto come obiettivo del PPES generale la promozione delle attività e le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità del parco, in coerenza con quanto previsto dal PP e dal Regolamento.” si fa presente che le aree contigue, come dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano del Parco della Sila, sono aree esterne al perimetro dell’area protetta, in cui l’Ente Parco invita a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica, delineando un quadro degli indirizzi e strategie necessari a garantire la gradualità di comportamenti di rispetto ambientale, senza fornire però delle disposizioni di natura prescrittiva circa l’effettivo utilizzo del territorio e, pertanto, non delinea il quadro degli interventi ammissibili e quello delle attività ed usi compatibili per le suddette aree, contrariamente a quanto accade invece per le zone interne del Parco (A, B, C e D). Non esistono pertanto preclusioni normative a priori in ordine alla realizzazione del Progetto *de quo* nelle aree di interesse.*



- Con riferimento all'osservazione *“L’area interessata dal progetto, a meno dei tratti finali del cavidotto AT (36kV) ricade quasi interamente nell’aree contigue (Zone Z) sopra descritte, nonché nell’area definita “Zona Transition” della Riserva MAB UNESCO Sila, che ricordiamo essere Riserva della Biosfera italiana, inserita nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell’UNESCO.*

Il programma UNESCO (Man and the Biosphere Programme) ha come finalità ultima quella di garantire tre funzionalità dell’area MAB: la conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, delle diversità; lo sviluppo in un’ottica di piena sostenibilità; la logistica a supporto dell’attività di ricerca e di formazione affinché la riserva della biosfera possa diventare un modello di buone pratiche da emulare, anche al di là delle sue stesse frontiere geografiche;

Il progetto in questione, per gli argomenti già in precedenza spesi, non soddisferebbe nessuna delle finalità MAB, anzi, vi si porrebbe in contrasto.

Nello specifico, ma sinteticamente, riportando per ogni considerazione più dettagliata ai capitoli precedenti: l’installazione del parco eolico arrecherebbe grave nocimento al paesaggio e all’ecosistema; il parco eolico non ottempererebbe al criterio della piena sostenibilità, sia per lo squilibrio naturalistico con impatto su flora e fauna, sia perché non prevede l’istituzione di una comunità energetica da cui i cittadini possano attingere.”, si precisa che l’area di progetto si situa all’interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB “Sila”, area che abbraccia una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila). L’area MAB è suddivisa in 3 sotto-aree, ossia:

- **Core Areas:** corrispondenti alla zona A di perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;
- **Buffer Areas:** corrispondenti alla zona B di perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;
- **Transition areas:** corrispondenti a territori ricadenti al di fuori della perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;

Le opere in progetto interessano queste ultime (*Transition areas*), ossia aree dove si svolgono attività economiche per il miglioramento del benessere delle comunità locali. Sono aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi, industriali, attività agricole e turistiche.

L’inclusione in tali zone non comporta, assolutamente, l’applicazione di norme e/o vincoli di tipo giuridico e/o urbanistico, ma solo l’applicazione della pianificazione urbanistica già vigente a livello comunale, provinciale e regionale

Le zone di transizione è la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico; si ritiene che la produzione di energia da fonte rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l’opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest’area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell’Unesco.

Le aree MAB sono aree che nascono da un’iniziativa dell’UNESCO e derivanti dal quadro delle “Convenzioni UNESCO per l’ambiente e la biodiversità”.

Tali aree NON fanno parte dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, inquadrate dal DM del 10.09.2010 tra le aree non idonee all’installazione degli impianti FER.

- Con riferimento all’osservazione *“Il D.lgs. n. 199/2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)” rende impossibile l’installazione del parco all’interno*



dell'area indicata. Difatti, l'art. 20 co. 8, lett. c-quater) del D.lgs. citato, prevede che sono idonee le aree "che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Dunque, considerata la fascia di rispetto di 3 km sopra citata, il progetto in oggetto, allo stato di pianificazione alla data del settembre 2024, risulterebbe con oltre l'80 % degli aereogeneratori ricadenti in un'area non idonea. Il contorno di colore giallo nella figura riportata di seguito visualizza l'area non idonea rispetto ai limiti del parco della Sila.", si ritiene che le osservazioni richiamate risultino essere del tutto fuorvianti e non trovano alcun effettivo riscontro nelle disposizioni normative del D.lgs. 199/2021. A tal riguardo, si vuole osservare **che la NON ricadenza delle opere in progetto all'interno di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come specificato anche al comma 7 dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. 199/2021, non determina automaticamente la loro ricadenza in aree non idonee e, inoltre, non rappresenta certamente una condizione ostativa ai fini della realizzazione e della messa in esercizio delle opere in progetto.**

E' utile ricordare infatti che la disciplina di individuazione di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili è stata introdotta essenzialmente al fine di semplificare le procedure autorizzative o, in generale, ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, in relazione alle loro dimensioni e alla loro ubicazione all'interno di specifici contesti territoriali, senza prevedere però limitazioni assolutamente preclusive alla loro installazione.

Infine, si **vuole attenzionare il fatto che le considerazioni espresse circa la ricadenza di oltre l'80% degli aereogeneratori in progetto in area non idonea all'installazione degli impianti FER sono del tutto errate e derivano da una interpretazione inesatta e del tutto soggettiva delle disposizioni normative introdotte all'art. 20 del D.lgs. 199/2021.** A tal riguardo, infatti, si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021 oltre il 50% degli aerogeneratori di progetto (13 su 23) non interferendo con le perimetrazioni relative ai beni tutelati ai sensi della Parte seconda e Parte terza del D.lgs. 42/2004 ed essendo ubicati ad una distanza superiore a 3 km da eventuali beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice e dal bene culturale più vicino, ossia la *Torre Veccia*, ubicata all'interno del territorio comunale di Acri (id bene: 557025) si trovano, di fatto, ad essere localizzate in AREA IDONEA all'installazione degli impianti eolici. Non sono emerse invece eventuali interferenze con AREE NON IDONEE all'installazione degli impianti FER, che ad oggi non sono state ancora individuate dalla Regione.

- Con riferimento all'osservazione "Un ulteriore aspetto critico, come in precedenza accennato, è rappresentato dall'impatto del progetto sull'ambiente e sul paesaggio, valori entrambi espressamente tutelati dalla Costituzione (artt. 9 e 32), nonché dalle normative europee e nazionali (...).Nel caso di specie, la realizzazione di impianti eolici di tale portata inciderebbe gravemente sull'integrità del paesaggio, alterando in modo irreversibile il contesto naturale e culturale della zona interessata " si precisa che, diversamente da quanto asserito nelle osservazioni *de quibus*, l'orientamento giurisprudenziale ormai granitico ha avuto modo di chiarire che l'interesse paesaggistico non può prevaricare rispetto alla necessità di procedere alla transizione energetica,



avendo medesimo rango costituzionale. Le motivazioni di un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto FER devono essere "particolarmente stringenti" e devono tenere conto della complessità di tutti gli interessi coinvolti in quanto la valutazione paesaggistica non può limitarsi ad affermare una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, anche perchè, da questo punto di vista, ogni nuova opera umana risulterebbe automaticamente non autorizzabile, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico (Cfr. tra le tante TAR Salerno, sez II, 03/01/2024, nr. 73; TAR Salerno, sez. II , 04/11/2022 , n. 2945, Consiglio di Stato , sez. VI , 15/04/2022 , n. 1742 .

La valutazione del Progetto *de quo* non può limitarsi all'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che peraltro connota in genere il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi (cfr. Consiglio di Stato 23 marzo 2016, n. 1201). Nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, infatti, è indispensabile **"una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti"**. Anche perchè — ricordano i giudici — **la produzione di energia elettrica da fonte solare "è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici"**.

OSSERVAZIONE PROT. MASE – 2024 – 0188696 PRESENTATA DAL COMUNE DI ACRÌ (CS)

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-00189877 PRESENTATA DA PINO CAPALBIO, SINDACO DI ACRÌ (CS)

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

Le delibere del consiglio comunale nr. 46 del 28/07/2023 e nr. 25 del 14/10/2024 e nr. 26 del 14/10/2024 allegate alla predetta osservazioni, aventi l'intento di perimetrare le aree comunali non idonee alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, rappresentano meri atti di indirizzo politico e, essendo altresì prive di puntuali valutazioni tecniche atte a dimostrare la presunta incompatibilità ambientale del Progetto, irrilevanti ai fini del procedimento di VIA *de quo*.

Occorre altresì ricordare, come correttamente fatto nel parere legale redatto dallo Studio Legale Adamo prodotto dal Comune di Aciri (il "**Parere Legale**"), "**(...) la giurisprudenza esclude che il Comune possa introdurre prescrizioni limitative, con delibere e regolamenti, per la realizzazione degli impianti. Si riporta, di seguito, un passaggio di una delle numerose sentenze in materia "non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica" e che la stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni "subisce, in concreto, stringenti limiti", come, del resto, reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale"**(Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010).

"La fase de quo, quindi, è prevalentemente tecnica. (...) Laddove si voglia opinare in senso contrario alla realizzazione del parco eolico, si ritiene necessario porre all'attenzione dei rilievi critici circa la fattibilità tecnica del progetto in relazione alla sostenibilità dello stesso." (cfr. pag. 4 del Parere Legale).



In ordine alla compatibilità ambientale del Progetto *de quo*, si constata che lo stesso Comune, prende atto, mediante il Parere Legale prodotto, che il Progetto non interessa vincoli di sorta tali da precludere il rilascio positivo del provvedimento di VIA in quanto **“Da uno studio della normativa Regionale, non paiono emergere vincoli di sorta per le zone più prossime al Parco Nazionale della Sila, quale è la zona individuata per l’insediamento del parco eolico”** (cfr. pag. 8 del Parere Legale) e **“(…) non pare che il Parco Nazionale della Sila abbia formalmente istituito delle zone di protezione esterna (ZPE)”** (cfr. pag. 11 del Parere Legale).

In merito alle sole valutazioni tecniche effettuate dal Comune, contenute nel Parere Legale (cfr. pagg. da 17 a 23) la Scrivente ha altresì cura di precisare quanto segue:

- *“Paragrafo 2: Il layout di progetto, a meno dell’area di trasbordo, non interferisce in maniera diretta con il perimetro dei siti natura 2000, a circa 3km si colloca la ZPS IT 9310301 – SILA GRANDE” - L’affermazione è ambigua e non veritiera perché la ZPS IT9310301 – Sila Grande, ricade all’interno del Parco Nazionale della Sila che è a sua volta area dichiarata protetta. 20 delle 23 torri eoliche sono collocate a una distanza inferiore ai 3000 metri dal Parco Nazionale della Sila, e la maggior parte distano qualche centinaio di metri dalla sua perimetrazione.”* Si precisa che le opere sono esterne a qualunque area protetta o parco naturale, non risultando in contrasto con alcuna specifica previsione degli enti gestori. Gli aerogeneratori in progetto non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e, in particolare, la distanza minima è relativa all’aerogeneratore ACR16, posto a circa 3 km dalla ZPS IT9310301 – Sila Grande. La sola area di trasbordo temporanea dei componenti degli aerogeneratori ricade all’interno della ZPS “Sila Grande” ma, dato il carattere temporaneo di questa area di cantiere, che sarà successivamente restituita alla precedente destinazione d’uso, la stessa non risulta in contrasto con le misure di conservazione generali della ZPS. Rispetto alle possibili interferenze con le Aree Natura 2000 è stata redatta apposita Valutazione di Incidenza.
- *“Paragrafo 2.2: l’intervento non è in contrasto con il QRTP, PSR 2014-2022, Piano Regolatore comune di Acri.” - L’affermazione non risponde al vero, in quanto il Piano Regolatore Vigente, approvato nel 1987 e non modificato in tale senso, non tiene conto del QRTP, pertanto occorre esplicitare la conformità del progetto rispetto a quest’ultimo in modo dettagliato e non sommario, lasciando alludere alla conformità tout court con il PRG”.* Lo Studio di Impatto Ambientale prodotto analizza in dettaglio la compatibilità delle opere a progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale d urbanistica vigenti.
- *“Paragrafo 3.4.2 “Oltre che ai criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell’impianto nel contesto territoriale richiede che il layout d’impianto sia realizzato nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti (...) l’impatto sull’ambiente è minimizzato; gli aerogeneratori sono stati collocati limitando l’impatto sulle aree boscate, che rappresentano un bene identitario dell’area. - Quanto dichiarato non corrisponde al vero. L’impatto con le aree boscate, considerato che il rotore ha un diametro di 163 metri, crea un’interferenza su un’area che misura una superficie di circa 26.000 metri quadrati con aerogeneratori alti 206,5 metri. Queste saranno visibili da tutto l’altopiano Silano; dalla contrada Giamberga, contrada Velaci, C/da Filiciuzzi, C/da Matina si vede Monte scuro, poiché le torri sono più alte in quota di circa 150 metri e, dai suddetti territori,*



contrariamente a quanto scritto nella relazione paesaggistica , saranno visibili per km e km.” Si precisa che gli impatti paesaggistici e l'intervisibilità delle opere a progetto sono state indagate considerando un'area vasta di oltre 10 km, coerentemente con i dettami normativi. Sono state altresì considerate e valutate le possibili ricadute sul benessere della popolazione locale, andando a effettuare valutazioni acustiche, elettromagnetiche, studi di gittata massima in caso di distacco accidentale delle pale ecc. Anche le valutazioni sugli impatti sulla componente bosco sono stati stimati e, a tal fine, preme sottolineare che le aree boscate interferite dal sorvolo degli aerogeneratori non subiranno alcuna modifica o impatto, essendo tale interferenza solo “geometrica”.

- *“Paragrafo 3.4.4 L'impatto ambientale dell'avvio dell'attività è da valutare in un contesto stabile di area naturale, con paesaggio poco antropizzato e assenza di altre attività produttive (...)Vanno inoltre considerate le ricadute che la non realizzazione potrebbe avere in termini di non creazione di posti di lavoro - Quanto sostenuto non risponde al vero. Nell'area sono presenti decine di attività con allevamenti tutti estensivi (...) questi solo nell'area in mezzo ai due parchi. Queste aziende agricole contrariamente a quanto scritto in “sintesi non tecnica” hanno in totale circa 100 dipendenti. (...) Poi se consideriamo l'impatto delle pale in zona urbanizzata quale Località Sorbo, Montagnola, Serralonga e Pertina la situazione peggiora in quando su quel versante oltre alla presenza di tanti piccoli coltivatori diretti, sono presenti numerose piccole attività commerciali (...)”* La ridotta presenza di nuclei abitativi nell'area permette di minimizzare i disturbi sulla comunità locale e la presenza di numerose attività agricole e allevamenti non si pone in contrasto con le opere a progetto. In particolare preme ricordare che non solo è previsto dalla norma che tali interventi, configurandosi come opera di pubblica utilità, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ma vi sono, in Italia e nel mondo, numerosi esempi virtuosi di attività zootecniche svolte nelle immediate vicinanze delle torri eoliche. Oltre, quindi, a non determinare alcun danno o limitazione all'attività agricola o zootecnica, la presenza di un parco eolico può al contrario costituire una interessante forma di integrazione del reddito agricolo. In aggiunta è bene specificare che la realizzazione dell'impianto eolico porterà anche ad un potenziale ritorno per la comunità locale, in termini di compensazioni ambientali che potranno sostenere ulteriormente lo sviluppo sostenibile e la promozione del territorio, sostenendone le tradizioni e la tutela ambientale. Queste azioni innescherebbero una serie di esternalità positive sui luoghi, rafforzando, ad esempio, il ruolo dell'agricoltura, del turismo rurale e della conservazione delle aree circostanti. In ultimo, è importante sottolineare come le energie rinnovabili giocano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, un problema che indebolisce proprio quegli ecosistemi naturali di cui il territorio in esame è ricco.
- *“Paragrafo 2.2 Lo scavo per i cavidotti è previsto a 1.5/1.9 m di profondità ed interrato in cemento magro, per attraversare fiumi (Trionto, di notevole importanza per irrigazione e per acqua ad uso pubblico, e considerata Zona Speciale di Conservazione) e per attraversare strade ed incroci, si userà la trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) - Quanto descritto, comporterà nel futuro per le strade comunali (Piano Barone, Montagnola, Pertina , Sorbo, etc etc) e per le strade provinciali (p.e. S.P 188), un considerevole aggravio di spese qualora dovranno eseguirsi opere manutenzione poiché i cavidotti, in base al punto di interesse, hanno dimensioni che vanno dai 95 ai 630 millimetri quadrati*



Cluster (cabine container) (vedi riquadro in relazione), ovvero creano una servitù di rilevante condizionamento sulle strade attraversate.” Si specifica che la manutenzione del cavidotto sarà a carico della Società Proponente e che, normalmente, gli enti che concedono una porzione di sede stradale per la posa di sottoservizi, lo fanno a fronte del pagamento di un canone di concessione.

- *“Paragrafo 4.4. punto 4 Per quanto concerne il vincolo idrogeologico forestale, ai sensi del R.D. 3267/1923, tutte particelle interessate dai lavori sono soggette a vincolo idrogeologico (...) - Risulta tecnicamente difficile ipotizzare che per 23 pale (ogni pala con il suo rotore copre un’area di oltre 26.000 mq), per le aree di trasbordo (falsa l’affermazione in cui si sostiene che occuperanno, cumulativamente, circa 32 ha di terreno da livellare e preparare con stabilizzato) e per 55 km di pista da oltre 6 m. di larghezza si possa non osservare tale vincolo.” Si precisa che per quanto concerne il cosiddetto “impatto idrogeologico”, gli interventi che si rendono necessari per il trasporto delle turbine e del loro posizionamento sono stati oggetto di studi preliminari finalizzati a ridurre al minimo l’impatto sul terreno e le alterazioni idrogeologiche. In aggiunta, è bene sottolineare che le attività previste per la realizzazione dell’impianto stesso necessiteranno di richiesta di nulla osta ai fini del “Vincolo idrogeologico” e annessa autorizzazione dall’autorità competente quale la U.O.A. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo della Regione Calabria.*

- *“Paragrafo 4.4 punto 7: Per la realizzazione di opere costruttive che richiedono movimenti terra, di entità inferiore o uguale a 50 m³, che comportino il mutamento di destinazione d’uso di terreni non boscati, il richiedente presenta al comune competente per territorio, ovvero allo sportello unico ove istituito, unitamente alla richiesta del prescritto titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione indirizzata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l’intervento proposto non comporta modifica dell’assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall’art.1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, prende atto della domanda inoltrata dal comune e può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori. (...) - Diventa tecnicamente insostenibile asserire che i movimenti terra per installare 23 pale saranno inferiori a 50mc, quando già il plinto e il suo posizionamento per ciascuna torre supererà di quantità rilevanti tale indicazione progettuale, come si evince in quanto sostenuto nell’osservazione che segue dove i progettisti si contraddicono”. Si precisa che nell’elaborato “C24FSTR001WR06300_Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo” sono conteggiati in dettaglio i volumi di scavi e le quote di riutilizzo in sito, si rimanda a questo studio per dettagli. I 50 mc citati sono solo un riferimento alla norma, non sono da intendersi come una quantificazione dei volumi.*

- *“4.5 interferisce con il Tomo IV del QTRP (vedi pg 96 e 97 della relazione forestale) della Calabria, nello specifico: d.lgs. 42/2004, art 142 comma 1 lettera c: relativamente a distanze da sponde ed argini per una fascia di 150 m. - Questo vincolo non viene considerato come tale, che avrebbe richiesto la trattazione di un vincolo paesaggistico presso le competenti autorità, che, secondo i proponenti il progetto, viene “glissato” e superato utilizzando la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), attraversando il terreno sottostante il Trionto!” Si specifica che laddove il cavidotto debba interferire con elementi del reticolo idrografico si prevede un attraversamento*



mediante tecnica TOC, che, non andando in alcun modo a modificare il bene, anche se tutelato, si pone in coerenza con quanto disposto dal richiamato D.Lgs 42/04.

- *“(…) Per definizione, come da manuale e come dovrebbero sapere gli agronomi che hanno firmato la relazione (cft forestale), non è bosco solo il diametro di un tronco o la sua sottochioma, ma è bosco o area boschiva o silvicola tutto ciò che catastalmente o realmente (vedi i fascicoli aziendali dei produttori di quell’area) ricoprono un’area, sia esso per la presenza di alberi di alto fusto, o per piantagioni, o arbusti che comunque devono coprire almeno il 20% di un’area. In ogni caso non è competenza degli ingegneri di una società privata che consenta di dire cosa è bosco e cosa no. Il par. 5 e 6 della relazione forestale individuano solo 7596 mq, irrisoria visto la natura dei luoghi e la superficie interessata dalle trasformazioni che la realizzazione del parco eolico produrrà. Per evidenziare l’assurdità della stima, si evidenzia che la sola area della pala ACR 2 copre circa 9000 mq di area boschiva. È evidente la sottostima dell’area boschiva da eliminare e questo, per gli indennizzi e per i vincoli esistenti. Ancora, i chilometri di scavi tra Serra la Capra e Pertina fino a Serra la Crista, costeggiando strade forestali ed altre arterie asfaltate, comporteranno la realizzazione di una pista di servizio che interesserà circa 50.000 mq di area boschiva.”* Si precisa che le valutazioni sugli impatti sulla componente bosco sono stati valutati da esperti in campo e, pertanto, la stima delle superfici boschive interferite fanno riferimento all’effettiva presenza in campo di bosco, e non alla pura destinazione d’uso catastale delle aree. Gli indennizzi sono stati calcolati sulla base di relazioni di stima nel piano di esproprio; gli enti potranno poi valutare eventuali ulteriori misure di compensazione ambientale. Preme infine sottolineare che le aree boscate interferite dal sorvolo degli aerogeneratori non subiranno alcuna modifica o impatto, essendo tale interferenza solo di tipo “geometrica”.
- *“La realizzazione delle aree di trasbordo e stoccaggio pari a circa 32 ettari di terreno poiché richiedono asportazione di terreno agricolo, compattazione, stabilizzato etc etc, e poiché alla fine dei lavori, come relazioni i tecnici, dovrebbe ritornare all’uso agricolo, non si comprende come sia possibile, dopo aver asportato e rullato 30 cm di roccia macinate, la restituzione agricola del terreno, privato definitivamente dello strato di humus agricolo.”* L’area, così come specificato nell’elaborato C23FSTR002WRO2200- PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO, a cui si rimanda per maggiori dettagli, verrà ripristinata allo stato naturale ante-operam alla fine della fase di cantiere.
- *“Nella relazione paesaggistica, i proponenti il parco, pongono come distanza da osservare per le pale dalle strade comunali la distanza di 150 metri. Si rileva che la torre ACR08, ricadente nel foglio di mappa 135, p.lla 262, dista circa 100 metri dalla strada comunale più prossima.”* si conferma che la turbina ACR08 è ubicata ad una distanza maggiore di 100 metri dalla suddetta strada comunale. Si fa presente che la normativa nazionale (all’Art. 7.2 del Capitolo 3 dell’allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede distanze minime per gli aerogeneratori dalle strade provinciali o nazionali: *“a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”*, mentre, nel caso di strade comunali vige quanto previsto dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici. La distanza dell’aerogeneratore in progetto non è in contrasto con i suddetti strumenti di pianificazione.



**OSSERVAZIONE PROT. MASE – 2024 – 0187769 PRESENTATA DA GAL SILA SVILUPPO SCARL
CONTRODEDUZIONE**

I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono degli strumenti di coordinamento e programmazione locale previsti dall'iniziativa comunitaria denominata LEADER – CLLD, per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali dell'Unione europea, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, del turismo rurale e dell'artigianato. In particolare, GAL SILA SVILUPPO SCARL è una società mista "pubblico - privata" nella forma di società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter. e 2462 e ss. del Codice Civile, senza scopo di lucro, e riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti

Chiarita la natura giuridica del GAL SILA SVILUPPO SCARL, l'osservazione presentata dallo stesso nel procedimento *de quo* risulta essere priva di qualsivoglia argomentazione e valutazione tecnica in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto limitandosi ad esplicitare, in poche righe, una mera opposizione generica al Progetto (e progetti analoghi). Del tutto priva di fondamento risulta inoltre essere l'affermazione secondo cui Progetto "*comprometterebbe lo sviluppo agricolo e turistico*" del territorio ove insiste, essendo assai limitata l'area ove insistono gli aerogeneratori da sottostarsi a tale attività.

Stante la natura giuridica del GAL SILA SVILUPPO SCARL e, in particolare, stante l'assenza di qualsivoglia valutazione tecnica/ambientale al Progetto, l'osservazione presentata risulta essere incoerente rispetto al procedimento *de quo*.

**OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188920 PRESENTATA DA ITALIA NOSTRA a.p.s., Sezione Alto Tirreno
Cosentino, Presidio di Acri, in persona del l.r.p.t., sig.ra Maria Ferraro,**

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione "*Improcedibilità dell'istanza della Hergo Renewables s.p.a.: frazionamento artificioso di un unitario impianto eolico. Inidoneità del progetto alla funzione di interesse pubblico di cui all'art. 12, co. 1, D.lgs. n. 387/2003*" si precisa che la Scrivente Società ha in corso altri sviluppi eolici in provincia di Cosenza, le cui istanze autorizzative sono state presentate agli enti competenti nel corso dell'anno 2023. Tali impianti si configurano come iniziative indipendenti e distinte da quella in oggetto, pur essendo state prese in considerazione nell'ambito della valutazione dell'impatto cumulativo contenuta nello Studio di Impatto Ambientale. La corretta impostazione degli iter autorizzativi dei precedenti sviluppi della Società Proponente è stata anche confermata da codesto Ministero, con nota Protocollo nr: 98111 - del 28/05/2024 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE. Nessun intento elusivo può essere quindi imputato alla Società Scrivente, anche in considerazione del fatto che la presentazione di differenti progetti non solo non ha portato alcun beneficio o rappresentato alcuna scorciatoia, anzi, secondo le disposizioni del recente DL Ambiente, la presentazione di un unico impianto nella macro area avrebbe significato una priorità nella valutazione del progetto da parte della Commissione Tecnica VIA del MASE. Per quanto riguarda invece la presunta incompletezza del progetto in riferimento alle opere di rete, si precisa che la documentazione presentata in prima istanza contiene già l'indicazione



dell'ubicazione delle opere di rete previste nella STMG rilasciata da Terna per il collegamento alla RTN dell'impianto, ovvero della nuova Stazione Elettrica 36/150/380 da inserire in entra esce alla linea Laino Rossano. La società capofila del tavolo tecnico convocato da Terna in relazioni a tali opere di rete ha presentato il Piano Tecnico di tali Opere (PTO) per il rilascio del benestare Terna. Sarà cura della Società Scrivente integrare il progetto con gli elaborati del suddetto PTO.

- Con riferimento all'osservazione *“Elusione della sub-fase ex art. 23, co. 3. D. Lgs. n. 152/2003 – Illegittimo passaggio alla fase dell'avviso ex art. 24, co. 1, D. Lgs. n. 152/2006”* si precisa che la documentazione progettuale presentata ai fini dell'avvio dell'istanza di VIA risulta conforme ai requisiti di legge, e ciò è stato confermato da codesto Ministero che, in data 13/09/24, ha comunicato la procedibilità dell'istanza. Eventuali incompletezze o lacune progettuali potranno essere oggetto di successive richieste di integrazione da parte degli enti competenti, senza che questo pregiudichi la procedibilità dell'Istanza.
- Con riferimento all'osservazione *“Manca assoluta dello Studio di Valutazione di Incidenza: violazione art. 5, co. 3 e 4, D.P.R. n. 357/97”* si precisa che l'istanza di VIA presentata risulta comprensiva dell'elaborato *“C24FSTR001WR03800_Screening di incidenza ambientale”*. Gli aerogeneratori in progetto non ricadono all'interno di Siti Natura 2000 e, in particolare, la distanza minima è relativa all'aerogeneratore ACR16, posto a circa 3 km dalla ZPS IT9310301 – Sila Grande. La sola area di trasbordo temporanea dei componenti degli aerogeneratori ricade all'interno della ZPS *“Sila Grande”* ma, dato il carattere temporaneo di questa area di cantiere, che sarà successivamente restituita alla precedente destinazione d'uso, la stessa non risulta in contrasto con le misure di conservazione generali della ZPS. Poiché l'intervento ricade all'interno della buffer zone (5 km) stabilita dalle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di impatto Ambientale (ISPRA – SNPA 28/2020), si è ritenuta opportuna la redazione di uno Screening di incidenza ambientale, procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti stessi. La Scrivente Società si rende pienamente disponibile, qualora l'ente preposto lo richieda, a integrare tale valutazione fornendo l'approfondimento richiesto dal Livello di Valutazione appropriata.
- Con riferimento all'osservazione *“La circostanza che poi la HERGO RENEWABLES s.p.a. abbia pure errato nel ritenere che i SIC, le ZSC e le ZPS da prendere in considerazione fossero solo quelli compresi nel buffer di 5 km (vds. a pag. 58 dello Studio di Impatto Ambientale, legenda ed immagine), quando invece, attesa l'altezza delle torri eoliche (206,5 ml), il buffer doveva essere di almeno 10,325 km”* si precisa che il buffer considerato è coerente con quanto riportato nelle *“Linee Guida SNPA 28/2020”* dove, al paragrafo 4.4 *“Valutazione di Incidenza Ambientale”*, si legge *“Verifica (screening) per tutti i siti della rete Natura 2000 presenti nell'intorno del progetto in funzione della tipologia dell'opera, delle caratteristiche dei siti della rete Natura 2000 e del territorio interessato, considerando un raggio di 5 km dall'opera in progetto”*. Ulteriori approfondimenti verranno eseguiti in caso di eventuali prescrizioni rilasciati dalla commissione. Si sottolinea che il citato buffer di 10 km fa invece riferimento all'area vasta da considerare per lo studio di intervisibilità delle opere, buffer correttamente valutato.



- In considerazione delle presunte incongruenze tra la “Sintesi Non Tecnica” e lo “Studio di Impatto Ambientale”, si rammenta che, essendo il primo un documento redatto al fine di riportare una sintesi di quanto illustrato nello Studio di Impatto Ambientale, si rimanda alla consultazione di quest’ultimo e più dettagliato elaborato per la verifica dei contenuti del Progetto.
- Con riferimento all’osservazione “*Erronea presupposizione circa il mancato coinvolgimento di Habitat naturali comunitari e di Habitat comunitari naturali prioritari*” si precisa che l’analisi è stata svolta in riferimento alle normative Regionali e Nazionali vigenti in materia, in recepimento delle direttive Europee. Per ulteriori dettagli si rimanda allo studio prodotto “C23FSTR002WR03500_Studio di impatto ambientale”. Ulteriori approfondimenti verranno eseguiti in caso di eventuali prescrizioni rilasciati dalla commissione.
- Con riferimento all’osservazione “*Le omesse indicazioni, individuazioni e quantificazioni di tutte le alberature di alto fusto da tagliare o da estirpare o da deramificare*” si precisa che i dettagli specifici verranno riportati nella successiva fase di progettazione esecutiva. Tuttavia, le analisi in materia forestale sono già incluse nel documento " C24FSTR001WR06200_Relazione Forestale" allegata al progetto, redatta secondo le metodologie riconosciute dalla normativa vigente. Ulteriori verifiche verranno effettuate in caso di eventuale richiesta da parte della Commissione VIA e dall'Ente competente in materia forestale.
- Con riferimento all’osservazione “*Omissa rilevazione impatti sulla fauna mammifera (non chiroptera)*” si precisa che nella sezione “Quadro Ambientale” del documento “C24FSTR001WR03500_ Studio di Impatto Ambientale” vengono riportate le metodologie di valutazione riconosciute dalla normativa vigente in materia, prendendo in considerazione le specie potenzialmente presenti, secondo quanto indicato dai dati riportati in Carta della Natura Ispra. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati in caso di prescrizione rilasciata dalla Commissione VIA e dagli Enti competenti in materia.
- Con riferimento all’osservazione “*Omesse rilevazioni puntuali annuali circa l’avifauna presente. Omissa predisposizione delle mappe di sensibilità per l’avifauna. Incompletezza ricognitiva*” si precisa che, come espressamente citato nello Studio di Impatto Ambientale, sono stati avviati i monitoraggi avifaunistici *ante operam* a giugno 2024; a novembre 2024 si concluderà il primo semestre di rilevamenti.
- Con riferimento all’osservazione “*Omesse rilevazioni degli impatti sulla fauna chiroptera. Omissa predisposizione delle mappe di sensibilità. Netto contrasto con il Piano di Azione della Comunità Europea per la conservazione di tutte le specie di pipistrelli dell’UE. Netto contrasto con le “Buone Pratiche” di loro rigorosa protezione*” si precisa che, come espressamente citato nello Studio di Impatto Ambientale, sono stati avviati i monitoraggi chiropterologici *ante operam* a giugno 2024; a novembre 2024 si concluderà il primo semestre di rilevamenti.
- Con riferimento all’osservazione “*Omesse rilevazioni degli impatti sui rettili, sugli anfibi e sui pesci. Ricognizioni entomologiche totalmente assenti*” si precisa che, data la natura delle opere e in considerazione dell’ubicazione degli aerogeneratori in aree montane interne non poste nelle



immediate vicinanze di aree umide, si ritiene non significativo il potenziale impatto su pesci e anfibi. In particolare nelle osservazioni di Italia Nostra si riporta il dettagliato studio a cura dell'Università della Tuscia sullo stato di conservazione della popolazione di *Bombina pachypus* (Ululone appenninico), sulle concause del suo declino e su possibili azioni di conservazione e recupero; si legge con preoccupazione che una delle concause del declino di questo anfibio è da imputare ai cambiamenti climatici, che con ogni evidenza nei prossimi anni sfavoriranno proprio la popolazione calabrese di Ululone. Si ritiene che l'impianto in oggetto non solo non possa essere considerato come un fattore aggiuntivo di rischio ma che, al contrario, permetterà di contrastare proprio una delle principali cause del declino di questa popolazione, ovvero il cambiamento climatico. La Società Proponente si rende fin da ora disponibile a valutare, insieme agli enti locali coinvolti dalle opere, possibili azioni compensative volte a supportare la conservazione di questa specie.

- Con riferimento all'osservazione *“La tutela ex se degli habitat prioritari e degli habitat di specie prioritarie sui quali va ad impattare il progetto della Hergo Renewables s.p.a.”* si precisa che l'analisi è stata svolta in riferimento alle Normative vigenti in materia. Per ulteriori dettagli si rimanda allo studio prodotto *“C23FSTR002WR03500_Studio di impatto ambientale”*. Eventuali ulteriori approfondimenti verranno effettuati solo a seguito di parere espresso dall'Ente preposto.

- Con riferimento all'osservazione *“Riserva della Biosfera – MAB “Sila” dell'UNESCO: totalmente ignorata o sconosciuta”* si precisa che l'area di progetto si situa all'interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB “Sila”, area che abbraccia una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila). L'area MAB è suddivisa in 3 sotto-aree, ossia:
 - **Core Areas:** corrispondenti alla zona A di perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;
 - **Buffer Areas:** corrispondenti alla zona B di perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;
 - **Transition areas:** corrispondenti a territori ricadenti al di fuori della perimetrazione del Parco Nazionale della Sila;

Le opere in progetto interessano queste ultime (*Transition areas*), ossia aree dove si svolgono attività economiche per il miglioramento del benessere delle comunità locali. Sono aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi, industriali, attività agricole e turistiche. L'inclusione in tali zone non comporta, assolutamente, l'applicazione di norme e/o vincoli di tipo giuridico e/o urbanistico, ma solo l'applicazione della pianificazione urbanistica già vigente a livello comunale, provinciale e regionale

Le zone di transizione è la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico; si ritiene che la produzione di energia da fonte rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l'opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest'area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell'Unesco.

Le aree MAB sono aree che nascono da un'iniziativa dell'UNESCO e derivanti dal quadro delle “Convenzioni UNESCO per l'ambiente e la biodiversità”.

Tali aree NON fanno parte dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, inquadrate dal DM del 10.09.2010 tra le aree non idonee all'installazione degli impianti FER.



- Con riferimento all'osservazione "*Area NON idonea ex delibera G.R. Regione Calabria n. 55/2006*" si precisa che l'inserimento dell'impianto Eolico all'interno del contesto territoriale, è stato studiato tenendo in considerazione le disposizioni contenute nel D.M. 10/09/2010. Per maggiori dettagli si rimanda al documento "C23FSTR002WR03500_Studio di impatto ambientale"
- Con riferimento all'osservazione "*Area NON idonea ex delibera C.C. Comune di Acri n. 46/2003*" si precisa che la giurisprudenza esclude che i Comuni possano introdurre prescrizioni limitative alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile identificando aree non idonee mediante delibere e regolamenti e, pertanto, la Delibera del Consiglio Comunale di Acri n. 46 del 28/07/23, che considera gran parte del territorio comunale come non idonea, non può essere presa come riferimento per definire l'area su cui insiste l'impianto in oggetto come non idonea.
- Con riferimento all'osservazione "*Netto contrasto con il PAF Regione Calabria (D.G.R. n. 46/2020*" si precisa che la DGR riporta l'approvazione di un documento di indirizzo che definisce in maniera del tutto generica i criteri per l'individuazione di misure di conservazione per i Siti Rete Natura 2000 senza trattare le singole fattispecie.
- Con riferimento all'osservazione "*Netto contrasto con la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030*" si precisa che gli studi forestali allegati al progetto sono stati redatti secondo normativa vigente in materia in ambito Regionale e Nazionale in recepimento delle direttive Europee, seguendo pedissequamente le disposizioni e le metodologie riportate nella legge regionale 45/2012.
- Con riferimento all'osservazione "*Netto contrasto con il Q.T.R.P. della Regione*" si precisa che lo studio della compatibilità con il Q.T.R.P. è illustrata nella sezione "Quadro Programmatico" del documento "C23FSTR002WR03500_Studio di impatto ambientale".
- Con riferimento all'osservazione "*Gravi e subdole lacune istruttorie in tema di impatto paesaggistico*" si precisa che lo studio paesaggistico è stato redatto prendendo a riferimento le Normative vigenti per come riportato nel documento "C24FSTR001WR05600_Relazione Paesaggistica". Eventuali integrazioni verranno fornite solo a seguito di parere rilasciato dall'Ente competente.
- Con riferimento all'osservazione "*Grave errore nelle conclusioni rassegnate nella Relazione Agronomica: disconoscimento aree agricole di pregio. Area NON idonea ex delibera C.C. Comune di Acri n. 43 del 29.10.2012*" si precisa che il documento in questione è stato redatto secondo normativa vigente in materia e con metodologie ufficialmente riconosciute, tenendo conto di tutti gli aspetti relativi alle coltivazioni in essere e all'eventuale presenza di colture di pregio e/o a marchio di qualità. Sarà prerogativa ed esclusiva dell'Ente competente (Agricoltura e foreste della Regione Calabria) la verifica della sussistenza/non sussistenza delle suddette.
- Con riferimento all'osservazione "*Grave incompletezza in tema opzioni alternative e opzione zero*" si precisa che le possibili soluzioni che hanno portato ad una coesistenza ed equilibrio della progettazione dell'impianto eolico, e delle condizioni ambientali, territoriali e paesaggistiche



dell'area di realizzazione, sono state tratte nella sezione "Alternative progettuali" dello Studio di Incidenza Ambientale.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0187918 PRESENTATA DA GIORGIO GIOVANNI BERARDI in qualità di Coordinatore Regionale Lipu BirdLife Calabria

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione "*l'impianto in oggetto avrà un impatto sulla biodiversità, in particolare sull'avifauna e sui chiropteri, come per altro ammesso nello stesso Studio di Impatto Ambientale*" si precisa che nello Studio di Impatto Ambientale redatto viene identificato per questa componente un impatto di classe III, ovvero di media entità, indicativo di una interferenza di bassa entità ma di lungo termine. Al fine di meglio caratterizzare la comunità ornitica e chiropterologica frequentante l'area, la società proponente ha volontariamente avviato una campagna di monitoraggio faunistico, avviata a giugno 2024 prevedendo un monitoraggio annuale. Il monitoraggio dell'avifauna prevede le seguenti modalità: Osservazioni vaganti, Transetti; Rilevamenti mediante punti di ascolto; Osservazioni da postazione fissa; Rilevi notturni. L'effettiva presenza di specie di particolare attenzione, verrà confermata a seguito della campagna di monitoraggio annuale.
- Con riferimento all'osservazione "*lo Studio di Impatto Ambientale non considera la bibliografia già ad oggi a disposizione*" si precisa che, come espressamente citato nello Studio di Impatto Ambientale, sono stati avviati i monitoraggi faunistici *ante operam* a giugno 2024; all'interno del report di analisi dei risultati dei monitoraggi verrà opportunamente considerata la bibliografia oggi a disposizione per l'area di studio. A novembre 2024 si concluderà il primo semestre di rilevamenti, e sarà così possibile integrare lo Studio di Impatto Ambientale con la prima parte dei risultati di campo.
- Con riferimento all'osservazione "*si ritiene che la Valutazione di Incidenza Ambientale non possa limitarsi al livello I di Screening ma debba passare al Livello II di Valutazione appropriata*" si precisa che l'identificazione del livello I di screening è stato fatto secondo le indicazioni di legge, ma che si rende pienamente disponibile, qualora l'ente preposto lo richieda, a integrare tale valutazione fornendo l'approfondimento richiesto dal Livello di Valutazione appropriata.
- Con riferimento all'osservazione "*si rileva la possibilità di eventuali rischi ed impatti negativi sia sulla zps "Sila Grande" che sulla Zsc "Bosco di Gallopane" dovuti al trasbordo e al deposito di materiale*" Si precisa che l'area di trasbordo temporanea, localizzata a circa 13 km a sud dall'area di impianto, è finalizzata al deposito temporaneo degli elementi delle turbine eoliche, in arrivo dal porto tramite trasporto eccezionale, ed il successivo caricamento su mezzo speciale (*blade lifter*) che consente lo spostamento delle componenti nelle aree dove, il classico trasporto renderebbe necessario realizzare importanti lavori di sterro per raggiungere il punto di installazione dell'aerogeneratore. L'area identificata risulta essere un terreno pianeggiante caratterizzato da uso seminativo, che verrà interessato solo temporaneamente in fase di cantiere per il deposito temporaneo dei componenti



degli aerogeneratori al fine del loro trasbordo su idonei mezzi di trasporto speciali volti a limitare gli impatti ambientali legati all'adeguamento della viabilità esistente. La scelta dell'area è stata fatta considerando la morfologia dei luoghi e le condizioni della viabilità esistente, con il fine ultimo di limitare i movimenti terra conseguenti all'adeguamento della viabilità. La società di rende fin da ora disponibile, qualora l'ente preposto lo ritenga necessario, a identificare un sito alternativo all'esterno della perimetrazione delle suddette aree protette.

- Con riferimento all'osservazione *“si omette di citare la presenza all'interno della “Sila Grande” del Lago di Cecita, il più grande dei laghi dell'altopiano silano, che rappresenta una delle zone umide più importanti dell'Appennino calabro”* si precisa che l'aerogeneratore più prossimo al Lago di Cecita è il ACR16, distante circa 5,6 km. I monitoraggi faunistici ante operam avviati a giugno 2024 permetteranno di avere una visione più completa della frequentazione dell'area di progetto da parte delle comunità ornitiche.
- Con riferimento all'osservazione *“si dà rilevanza ad alcuni esemplari (12 o 13) seppur isolati, di castagno (Castanea sativa) di dimensioni significative, interferiti dalle lavorazioni in progetto di cui se ne prevede l'espianto e successivo reimpianto all'interno della stessa particella catastale senza una necessaria perizia botanica, utile a verificare se si tratti dell'habitat di interesse comunitario 9260”* si precisa che la previsione di espianto e successivo reimpianto nella medesima particella di tali esemplari di Castagno costituisce precisamente una opera di mitigazione del potenziale impatto. Prima dell'avvio dei lavori si prevederà un rilievo forestale con l'ente preposto al fine di identificare con maggior precisione gli esemplari interessati da questa attività.
- Con riferimento all'osservazione *“non si tiene conto del nuovo Parco Naturalistico Regionale Valle del Coriglianeto e dei Giganti di Cozzo di Pesco” dovuti al trasbordo e al deposito di materiale”* si precisa che tale Parco, recentemente istituito con L.R. 23/2024, non è stato esplicitamente inserito all'interno del SIA poiché non compare tra le aree protette regionali riportate sul sito istituzionale della Regione Calabria e nell'elenco EUAP. Le uniche informazioni relative alla sua effettiva istituzione e la sua perimetrazione sono di fatto quelle contenute all'interno della L.R. 23/2024. In ogni caso le opere in progetto non ricadono all'interno delle perimetrazioni di questo Parco: l'aerogeneratore più vicino è il ACR23, che dista dal perimetro esterno circa 460 m.
- Con riferimento all'osservazione *“l'area di ubicazione dell'impianto in oggetto è interamente compresa nel territorio della Riserva MaB Sila”* si precisa che, come sopra già anticipato, l'area di progetto si situa all'interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB “Sila”, area che abbraccia una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila) e, in particolare, ricade nella zona di transizione (Transition), ovvero la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico. Si ritiene che la produzione di energia da fonte rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l'opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest'area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell'Unesco. Si sottolinea che tale area, sebbene istituita nell'ambito di un programma intergovernativo che vede coinvolta l'UNESCO, non si configura quale sito inseriti nella



lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e, quindi, non è da ritenersi area non idonea per lo sviluppo delle Energie da Fonte rinnovabile ai sensi del DM 10.09.10

- Con riferimento all'osservazione *“nel “PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – CODE – 24FSTR001WR06600 nessuna delle matrici ambientali elencata viene dettagliatamente monitorata ed esaminata, i tempi e le modalità di monitoraggio non vengono indicati, così come nessuna specie o habitat target viene considerata”* si precisa che le matrici ambientali sono state correttamente inserite nello studio, così come sono state indicate le tempistiche e le modalità di monitoraggio.
- Con riferimento all'osservazione *“si invita a dettagliare quali siano i tratti di strada interessati (ndr adeguamento di strade esistenti) e l'impatto ambientale conseguente ai lavori di adeguamento della viabilità”* si rimanda alla consultazione dei seguenti elaborati: C24FSTR001WD02700_Viabilità per il raggiungimento del sito_Parte1/Parte5
- Con riferimento all'osservazione *“per i locali trasformatori, si invita a considerare la realizzazione di vasche di raccolta per l'olio contenuto nei trasformatori”* si precisa che il locale trasformatori dei servizi ausiliari è progettato conformemente alle previsioni di legge, mentre si rammenta che il progetto non prevede l'impiego di trasformatori di elevazione della tensione per il collegamento alla RTN, essendo l'impianto collegato a 36 kV.
- Con riferimento all'osservazione *“si invita ad inserire, nelle procedure di “decommissioning” degli aerogeneratori, il drenaggio dell'olio del moltiplicatore di giri, del trasformatore e, se presente, del generatore elettrico (...) si invita a inserire in riga “Oli esauriti e liquidi refrigeranti” l'olio del moltiplicatore di giri, dei trasformatori delle cabine se drenato e l'olio del generatore elettrico, se presente”* si precisa che la procedura di decommissioning sarà svolta secondo le *best practises*, le procedure di dettaglio saranno definite in una successiva fase del progetto.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189038 PRESENTATA DA GRANATA PAOLA in qualità di Presidente Confagricoltura Cosenza

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *“con lo scopo di salvaguardare il valore del paesaggio (...) i comuni hanno individuato aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione da energia rinnovabile significando che l'area oggetto della presente VIA è incompatibile con il contesto paesaggistico”* si precisa che la giurisprudenza esclude che i Comuni possano introdurre prescrizioni limitative alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile identificando aree non idonee mediante delibere e regolamenti e, pertanto, la Delibera del Consiglio Comunale di Acri n. 46 del 28/07/23 a cui probabilmente l'osservazione fa riferimento, e che considera gran parte del territorio comunale come non idonea, non può essere presa come riferimento per definire l'area su cui insiste l'impianto in oggetto come non idonea.
- Con riferimento all'osservazione *“Confagricoltura Cosenza ritiene che la realizzazione di impianti eolici può essere consentita solo qualora ciò avvenga nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo*



e collinare e delle comunità locali, allo scopo di preservarlo da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola di pregio” si precisa che, come meglio specificato nello Studio di Impatto Ambientale, il layout di progetto interferisce con aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (secondo la perimetrazione disponibile su Geoportale Regione Calabria), solo per il cavidotto ma, poiché tale opera si svilupperà in interrato lungo viabilità esistente, la sua realizzazione non determinerà alcun impatto sulle colture di pregio.

Rispetto alla preoccupazione espressa sul consumo di suolo, si specifica che l’impianto proposto determinerà una esigua sottrazione di suolo agricolo, limitata alle sole aree destinate alla fondazione dell’aerogeneratore, alla piazzola definitiva e ai brevi tratti di viabilità per il raggiungimento delle piazzole, restando le aree limitrofe pienamente utilizzabili secondo la precedente destinazione d’uso. Più in dettaglio, come meglio specificato nell’elaborato “C24FSTR001WR06100_Relazione Agronomica” l’opera nel suo complesso coinvolgerà circa 21,78 ha di suolo agrario. Questa interferenza sarà in buona parte di natura temporanea, derivando da opere che interferiranno sul suolo nella sola fase di cantiere (piazzole aerogeneratori, scavi e riporti, aree di stoccaggio, aree di trasbordo). Le aree occupate da tali opere saranno successivamente ripristinate e destinate nuovamente ad uso agricolo. La superficie effettivamente e definitivamente sottratta ad uso agricolo risulta pari a circa 3,19 ha.

Più in generale si rammenta che l’intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1; al comma 7 del suddetto articolo si specifica che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Pertanto l’intervento risulta coerente con la vocazione agricola dell’area e con la pianificazione territoriale.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189223 PRESENTATA DA FRANCESCA PISANI in qualità di Sindaco protempore Comune di Casali del Manco (CS)

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all’osservazione *“il progetto è palesemente in contrasto con la vocazione turistica della SILA”* si precisa che l’opera in progetto non determina alcun impatto diretto sulle infrastrutture turistiche e la presenza dell’impianto non impedirebbe la fruizione turistica dell’area; al contrario potrebbero generarsi proficue sinergie con il settore dell’accoglienza e della ristorazione dovute all’indotto dovuto alla realizzazione e gestione dell’impianto eolico. La società proponente si rende inoltre disponibile a valutare con gli Enti locali interessati dalle opere azioni volte a convertire il parco eolico in un ulteriore elemento attrattivo a livello turistico, ad esempio studiando misure di promozione del territorio, percorsi ecologici informativi, valorizzazione della rete sentieristica e cicloturistica esistente o altro.
- Con riferimento all’osservazione *“i siti individuati per l’installazione degli aerogeneratori, sebbene esterni al Parco Nazionale della Sila, all’area MAAB e ai siti NATURA 2000 impattano negativamente sulle finalità naturalistiche che il Parco ha posto a base delle sue attività”* si precisa che, come giustamente specificato, le opere sono esterne a qualunque area protetta o parco naturale, non risultando in contrasto con alcuna specifica previsione degli enti gestori. Rispetto alle possibili



interferenze con le Aree Natura 2000 è stata redatta apposita Valutazione di Incidenza. Rispetto all'area MAB si precisa che, come sopra già argomentato, l'area di progetto si situa all'interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB "Sila", area che abbraccia una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila) e, in particolare, ricade nella zona di transizione (Transition), ovvero la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico. Si ritiene che la produzione di energia da fonte rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l'opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest'area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell'Unesco. Si sottolinea che tale area, sebbene istituita nell'ambito di un programma intergovernativo che vede coinvolta l'UNESCO, non si configura quale sito inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e, quindi, non è da ritenersi area non idonea per lo sviluppo delle Energie da Fonte rinnovabile ai sensi del DM 10.09.10

- Con riferimento all'osservazione *"l'intervento interferisce in maniera invasiva con la sentieristica turistica che a fatica varie associazioni da anni stanno cercando di recuperare, valorizzare e mettere a disposizione dei così detti fruitori del turismo lento"* si precisa, come già anticipato, che la società proponente si rende fin d'ora disponibile a valutare con gli Enti locali interessati dalle opere azioni volte a convertire il parco eolico in un ulteriore elemento attrattivo a livello turistico, ad esempio studiando misure di promozione del territorio, percorsi ecologici informativi, valorizzazione della rete sentieristica e cicloturistica esistente o altro.
- Con riferimento all'osservazione *"le attività agricole e l'allevamento rischiano di essere seriamente compromesse con enormi danni a due comparti che dovrebbero essere, insieme al turismo, le punte di diamante dello sviluppo dell'intero Altopiano Silano"* si precisa, come già anticipato, che il layout di progetto interferisce con aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (secondo la perimetrazione disponibile su Geoportale Regione Calabria), solo per il cavidotto ma, poiché tale opera si svilupperà in interrato lungo viabilità esistente, la sua realizzazione non determinerà alcun impatto sulle colture di pregio.

Rispetto alla preoccupazione espressa sul consumo di suolo, si specifica che l'impianto proposto determinerà una esigua sottrazione di suolo agricolo, limitata alle sole aree destinate alla fondazione dell'aerogeneratore, alla piazzola definitiva e ai brevi tratti di viabilità per il raggiungimento delle piazzole, restando le aree limitrofe pienamente utilizzabili secondo la precedente destinazione d'uso. Più in dettaglio, come meglio specificato nell'elaborato "C24FSTR001WR06100_Relazione Agronomica" l'opera nel suo complesso coinvolgerà circa 21,78 ha di suolo agrario. Questa interferenza sarà in buona parte di natura temporanea, derivando da opere che interferiranno sul suolo nella sola fase di cantiere (piazzole aerogeneratori, scavi e riporti, aree di stoccaggio, aree di trasbordo). Le aree occupate da tali opere saranno successivamente ripristinate e destinate nuovamente ad uso agricolo. La superficie effettivamente e definitivamente sottratta ad uso agricolo risulta pari a circa 3,19 ha.

Più in generale si rammenta che l'intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1; al comma 7 del suddetto articolo si specifica che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati



anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Pertanto l’intervento risulta coerente con la vocazione agricola dell’area e con la pianificazione territoriale.

- Con riferimento all’osservazione *“viene compromesso un aspetto naturalistico fondamentale che è quello delle rotte migratorie di diverse e rare specie di volatili, giova evidenziare a tal proposito la presenza sul suolo comunale dell’oasi faunistica del lago di Aria Macina (...)”* si precisa che, come espressamente citato nello Studio di Impatto Ambientale, sono stati avviati i monitoraggi faunistici *ante operam* a giugno 2024 proprio al fine di confermare la compatibilità delle opere a progetto con la comunità ornitica che utilizza l’area. Si specifica che le opere a progetto non hanno un impatto diretto con l’oasi faunistica del lago di Aria Macina.
- Con riferimento all’osservazione *“la realizzazione della stazione di trasbordo e della linea di alimentazione, oltre alla necessità di sbancamenti che alterano la morfologia del territorio, comporta la necessità di adeguamenti di tratta della viabilità comunale e sovra-comunale, che impatteranno negativamente sull’intero sistema di collegamento tra i villaggi silani, con la compromissione delle attività in essere di natura turistica, agricolo-produttiva, agrituristica”* si precisa che l’area identificata risulta essere un terreno pianeggiante caratterizzato da uso seminativo, che verrà interessato solo temporaneamente in fase di cantiere per il deposito temporaneo dei componenti degli aerogeneratori al fine del loro trasbordo su idonei mezzi di trasporto speciali volti a limitare gli impatti ambientali legati all’adeguamento della viabilità esistente. La scelta dell’area è stata fatta considerando la morfologia dei luoghi e le condizioni della viabilità esistente, con il fine ultimo di limitare i movimenti terra conseguenti all’adeguamento della viabilità.
La viabilità esistente sarà puntualmente interessata da interventi di adeguamento, per renderla idonea al trasporto dei componenti degli aerogeneratori; tali interventi potranno impattare con il sistema di collegamento tra i villaggi silani solo nella temporanea fase di cantiere, non determinando alcun effetto negativo in fase di esercizio dell’impianto.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189317 PRESENTATA DA ALESSANDRO VANZETTI

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all’osservazione *“il Parco eolico in progetto intacca e rischia di danneggiare in modo permanente un’importantissima risorsa archeologica, rappresentata dai resti di età preistorica dell’altipiano di Piana del Barone e Gianberga (...)” “L’Università di Roma La Sapienza ha condotto ricerche nel Comune di Acri (...) chi firma ha diretto o co-diretto le ricerche (...) durante queste ricognizioni veniva segnalata l’elevata concentrazione di rinvenimenti nell’altipiano di Piana del Barone”* si precisa che è stato eseguito uno studio di verifica e di valutazione del rischio archeologico. Più in particolare la VPIA (Verifica Preliminare di Interesse Archeologico) è stata redatta in base a quanto previsto dall’art. 25 del Dlgs. 50/2016 ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per ciò che concerne i lavori pubblici, di recente confluito nell’art. 41 co. 4 del Dlgs. 36/2023 e disciplinato secondo quanto espresso nel relativo Allegato I.8. Le metodologie utilizzate hanno consistito in indagini dirette, e, nello specifico, attività di ricognizione sul campo, e indirette, quali analisi aerofotointerpretativa e analisi bibliografico-archivistica.



Il sito di impianto non interessa Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l'analisi dei dati e il sopralluogo sul campo non hanno permesso di rintracciare evidenze archeologiche all'interno del terreno interessato dall'intervento. L'applicazione valutativa del Potenziale Archeologico è stata elaborata sulla base del contesto storico-archeologico dell'areale di riferimento, alla presenza di siti noti all'interno del territorio comunale e, per la tipologia di interventi previsti, in un'areale di buffer compreso in un raggio di 5 km, oltre che sulla base del contesto geomorfologico e ambientale in epoca antica e post-antica, con particolare riferimento alla presenza di caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano e all'eventualità che trasformazioni naturali o antropiche dell'età post-antica abbiano influito sul giacimento archeologico. In base a quanto riportato dalle Linee Guida previste dal D.P.C.M. del 14/02/2022, pubblicata nella G.U., serie generale n. 88 del 14/04/2022, l'area d'intervento rientra, nel suo complesso, sulla base dello stato delle conoscenze delle aree limitrofe, all'interno del parametro Potenziale Archeologico Medio- Alto. Si segnala che il grado di Potenziale Archeologico dell'area risulta fortemente influenzato dall'esito positivo delle campagne di ricognizione effettuate nel corso degli anni Duemila, coerentemente a quanto segnalato nell'osservazione presentata dal Sig. Vanzetti.

Il rischio archeologico complessivo risulta: Rischio Archeologico Basso nell'area interessata dalla realizzazione della Nuova Stazione Elettrica, dell'Area di Trasbordo e in alcuni tratti del cavidotto, in quanto l'intervento ricade in un'area priva di testimonianze antiche e a distanza tale da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara; Rischio Archeologico Medio nell'area di realizzazione degli aerogeneratori e in alcuni tratti del cavidotto per l'interferenza con le ipotesi ricostruttive della viabilità antica e per la prossimità con alcuni dei siti noti; Rischio Archeologico Alto nell'area di realizzazione dell'aerogeneratore posto presso Piano del Barone, area indiziata da rinvenimenti di carattere archeologico, e per le porzioni di cavidotto interferenti direttamente con i siti n. 15 e n. 41.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188378 PRESENTATA DA CRISTINA COFONE

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189836 PRESENTATA DA CRISTINA COFONE

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

- Con riferimento all'osservazione *"l'aerogeneratore ACR18 verrebbe posizionato a pochi passi dalla mia azienda , il rumore creerebbe problemi al mio bestiame"* si precisa che l'aerogeneratore ACR18 risulta ubicato a 930 m dalle strutture della Azienda Agricola Cofone, distanza più che sufficiente per annullare il potenziale disturbo acustico generato dall'azione della turbina in movimento, così come dimostrato anche nello Studio previsionale di impatto acustico prodotto.
- Con riferimento all'osservazione *"i cavidotti dell'impianto eolico dovranno attraversare numerosi terreni che abitualmente coltivo, ciò comporterebbe la devastazione delle semine nonché il non rispetto delle rotazioni colturali "* si precisa che le dimensioni contenute degli scavi per la posa dei



cavidotti determineranno un impatto ridotto sulle colture e non andranno a causare alterazioni alle rotazioni colturali. Successivamente alla fase di cantiere la presenza del cavidotto interrato non determinerà alcuna limitazione alla coltivazione del terreno. La società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire per la presenza del cavidotto, accordo che preveda un congruo indennizzo per il danno causato alle colture in essere al momento della realizzazione delle opere.

- Con riferimento all'osservazione *“L’aerogeneratore ACR18 non rispetta molteplici vincoli e leggi perchè verrebbe collocato: a circa 100 m da un lago (...) a circa 100 m da un torrente(...) un cavidotto prevede addirittura che il fiume Trionto venga attraversato con la tecnica TOC (...) l’aerogeneratore non rispetterebbe la distanza minima da alcune abitazioni e capannoni”* si precisa che a circa 250 m dell’aerogeneratore ACR18 è presente un piccolo bacino ad uso agricolo non tutelato ai sensi del D.Lgs 142/04; i cavidotti interrati supereranno le interferenze con il reticolo idrografico mediante TOC senza comportare aggravio delle condizioni idrauliche e non ostacolando il deflusso naturale delle acque (si rimanda per dettagli e approfondimenti agli elaborati “C24FSTR001WR01700_ Relazione risoluzioni interferenze” e “C24FSTR001WD01600_ Planimetria delle interferenze”); la distanza dai fabbricati è stata indagata sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista della sicurezza in caso di distacco accidentale di una pala, risultando compatibile con le opere in progetto (si rimanda per dettagli e approfondimenti agli elaborati “C24FSTR001WR05900_ Studio previsionale di impatto acustico” e “C24FSTR001WR01900_ Relazione gittata massima elementi rotanti”).
- Con riferimento all'osservazione *“i cavidotti dovranno attraversare i miei terreni e ciò comporterebbe un'interruzione del passaggio delle mandrie al pascolo ”* si ribadisce quanto detto sopra, ovvero che le dimensioni contenute degli scavi per la posa dei cavidotti determineranno un impatto ridotto e temporaneo sull'utilizzo agronomico del terreno e, successivamente alla fase di cantiere, la presenza del cavidotto interrato non determinerà alcuna limitazione al precedente uso agricolo o zootecnico del terreno. La società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire per la presenza del cavidotto.
- Con riferimento all'osservazione *“l'intero parco eolico verrebbe installato in zona MAB e non rispetterebbe le distanze dal Parco Nazionale della Sila e dalla Riserva naturale biogenetica Trentacoste ”* si precisa che le opere sono esterne a qualunque area protetta o parco naturale, non risultando in contrasto con alcuna specifica previsione degli enti gestori. Rispetto all'area MAB e alla *Riserva naturale biogenetica Trentacoste* si precisa che le opere in progetto si situano all'interno dell'ampia zona di transizione dell'area MAB, ossia un'area dove si svolgono attività economiche per il miglioramento del benessere delle comunità locali caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi, industriali, attività agricole e turistiche. L'inclusione in tale zona non comporta, assolutamente, l'applicazione di norme e/o vincoli di tipo giuridico e/o urbanistico, ma solo l'applicazione della pianificazione urbanistica già vigente a livello comunale, provinciale e regionale. Per quanto riguarda la perimetrazione della Riserva naturale biogenetica Trentacoste, questa è interferita in minima parte dalla viabilità di impianto e dal tracciato previsto per la realizzazione del cavidotto di connessione. L'aerogeneratore più vicino è il ACR21, che dista circa 560 m dal perimetro della riserva; la presenza di tale riserva non è stata esplicitata nel SIA in quanto non sono presenti prescrizioni e/o vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento.



OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188994 PRESENTATA DA IOLANDA COFONE

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *“è intenzione della società installare sulla p.lla 38 (limitrofa e contigua al mio terreno – cft foglio 119 particella 107-) l'aerogeneratore denominato ACR19, e poiché per l'installazione è prevista la sottrazione di 4998,01 mq di terreno di mia proprietà, la sottoscritta si oppone a tale installazione (...) i circa 5000 mq espropriati non sono di natura seminativa bensì si tratta di un impianto di meleto intensivo in piena produzione”* si precisa che il terreno della Sig.ra Cofone Iolanda identificato al Catasto Terreni al Foglio 119 particella 107 sarà interessato dal solo sorvolo dell'aerogeneratore ACR19, senza che ciò determini alcun danno alle coltivazioni in essere sul terreno. A livello catastale il terreno è identificato come Pascolo Arboreo e Uliveto. Come già anticipato, la società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire.
- Con riferimento all'osservazione *“l'aerogeneratore in questione -cft ACR19- non rispetta la distanza minima dalla strada comunale, come si evince è di 61 metri”* si precisa che la fondazione di tale aerogeneratore è posto a una distanza di circa 210 m dalla strada comunale, risultando così ampiamente rispettata la distanza minima prevista per legge.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188908 PRESENTATA DA MARIA CURTO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *“la pala ACR10 verrebbe collocata nel terreno adiacente al mio–cft Foglio 136 Particella 189- con esproprio definitivo e asservimento sulla parte migliore del mio fondo di superficie pari a 4,5 ha. Per realizzare le piste di servizio di entrata e uscita della pala il passaggio sotterraneo dei cavidotti non rispetta i confini tra proprietari e particelle per evitare il maggior danno possibile (...)”* si precisa che le scelte progettuali sono state volte a limitare gli impatti ambientali quali, ad esempio, i movimenti terra. L'interessamento del terreno della Sig.ra Curto per la realizzazione della pista di accesso all'aerogeneratore ACR10 si è reso necessario a causa della morfologia dell'area. Come già accennato, la società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire, al fine di indennizzare i causi causati dalle opere in progetto.
- Con riferimento all'osservazione *“nelle immediate vicinanze è presente una civile abitazione, residenza abituale dei miei confinanti. La distanza dalla pala e la casa è inferiore 300 metri, contrariamente a quanto disposto dalla normativa che stabilisce una distanza minima di 500 metri dalle prime abitazioni”* si precisa che la distanza dai fabbricati è stata indagata sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista della sicurezza in caso di distacco accidentale di una pala, risultando



compatibile con le opere in progetto (si rimanda per dettagli e approfondimenti agli elaborati "C24FSTR001WR05900_ Studio previsionale di impatto acustico" e "C24FSTR001WR01900_ Relazione gittata massima elementi rotanti"). Si ritiene che il riferimento normativo citato faccia riferimento alla disposizione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria-QTRP Tomo IV, all'art.15 "Reti Tecnologiche", che prevede una distanza minima di 200 m (e non 500) da fabbricati utilizzati come civile abitazione o per attività che prevedono una presenza umana costante, distanza rispettata.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188937 e n. MASE MASE-2024-0188798 PRESENTATA DA LOREDANA OLOVRAP

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione "(...) visto che la sottoscritta con i propri tecnici ha effettuato in merito all'impianto eolico in questione, ritengo che lo stesso sia inopportuno per l'intera area in quanto ne deturperebbe l'originaria bellezza con danno per l'intera comunità (...)", si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 387/2003, "1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."; inoltre, nella progettazione dell'impianto eolico si è tenuto conto di quelli che sono i vincoli paesaggistici e ambientali presenti nell'area, assicurando di non intaccare alcun bene paesaggistico con l'installazione dell'aerogeneratore; in ultimo si ritiene che l'impianto in oggetto non comporterà un danno per l'intera comunità ma, al contrario, potrà offrire una occasione di sviluppo sostenibile.
- Con riferimento all'osservazione "Nello specifico la sottoscritta ritiene di essere personalmente danneggiata in quanto (...) l'ubicazione dell'aerogeneratore ACR08 foglio di mappa 135 p.lla 262 ricade in linea d'aria a meno di 500 metri dall'attuale abitazione di mio padre", si precisa che in fase di progettazione si è tenuto conto delle distanze dai fabbricati e dai centri abitati. In particolare, per il caso in esame, l'aerogeneratore ACR08 dista dal fabbricato (foglio di mappa n. 118 del catasto fabbricati p.lla 227) e dal terreno (foglio di mappa 118 del catasto terreni p.lla 260) più di 400 metri. Si fa presente che, la normativa nazionale (all'Art. 5.3 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede come misura di mitigazione da adottare in fase di progettazione: "a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m"; tale distanza è riportata anche nel QTRP della Regione Calabria (all'Art. 15 "Reti tecnologiche", punto 24 del Tomo IV "Disposizioni Normative"). Pertanto, l'impianto tiene correttamente conto delle misure di mitigazione nei confronti del territorio previste per gli impianti eolici.
- Con riferimento all'osservazione "Inoltre la sottoscritta nella particella 260 ha un progetto, con dichiarazione inizio lavori approvato dall'ente urbano per la realizzazione di un locale con tettoia da



adibire a lavorazione di prodotti agricoli. Nel 2021 sono iniziati i lavori per la suddetta opera e poiché sul piano particellare d'esproprio descrittivo allegato al progetto questo terreno risulta in esproprio per asservimento di passaggio cavidotto, questo andrà in contrasto con la costruzione del nuovo immobile che la sottoscritta sta realizzando (...)", si precisa che la suddetta particella n. 260 del foglio 118 del catasto terreni è stata inserita nel piano particellare d'esproprio descrittivo esclusivamente per il passaggio del cavidotto interrato che in alcun modo andrà a contrastare la costruzione del dichiarato immobile, in quanto l'opera di connessione verrà realizzata in corrispondenza della strada già esistente. Pertanto, il cavidotto interrato e la tettoia possono perfettamente coesistere.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188940 PRESENTATA DA NUNZIATINA OLOVRAP

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione "(...) Sono titolare di un terreno sito nel comune di Acri, in località Piano Barone (...). Il terreno è riportato nel catasto terreni del Comune di Acri al foglio 118, particella 259, qualità seminativo irriguo. Il terreno in questione è stato inserito nel piano particellare d'esproprio descrittivo del progetto "Impianto eolico Acri". Sul terreno in questione è presente un piccolo immobile adibito a ricovero attrezzi, una vasca di raccolta acqua e dei pini secolari ed esattamente dov'è previsto il passaggio del cavidotto è installato un impianto di meleto in piena produzione. (...)", si precisa che la suddetta particella n. 259 del foglio 118 del catasto terreni è stata inserita nel piano particellare d'esproprio esclusivamente per il passaggio del cavidotto interrato che in alcun modo andrà a contrastare con il frutteto, in quanto l'opera di connessione verrà realizzata interrata lungo la strada comunale già esistente. Pertanto, il cavidotto e l'impianto di meleto in produzione descritto possono coesistere.
- Con riferimento all'osservazione "Mio padre Olovrup, classe 1942, è tutt'ora residente nell'abitazione adiacente al mio terreno e distante meno di 500 metri dall'aerogeneratore ACR08", si precisa che in fase di progettazione si è tenuto conto delle distanze dai fabbricati e dai centri abitati. In particolare, per il caso in esame, l'aerogeneratore ACR08 dista dal fabbricato (foglio di mappa n. 118 del catasto fabbricati p.lla 227) più di 400 metri. Si fa presente che, la normativa nazionale (all'Art. 5.3 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede come misura di mitigazione da adottare in fase di progettazione: "a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m"; tale distanza è riportata anche nel QTRP della Regione Calabria (all'Art. 15 "Reti tecnologiche", punto 24 del Tomo IV "Disposizioni Normative"). Pertanto, l'impianto tiene correttamente conto delle misure di mitigazione nei confronti del territorio previste per gli impianti eolici.
- Con riferimento all'osservazione "La pala ACR08 è collocata ad una distanza di 100 metri dalla strada comunale che percorre Piano Barone; contrariamente a quanto indicato nella relazione paesaggistica al punto 6.7", si conferma che la turbina ACR08 è ubicata ad una distanza maggiore di 100 metri dalla suddetta strada comunale. Si fa presente che la normativa nazionale (all'Art. 7.2 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede distanze minime per gli aerogeneratori dalle strade provinciali o nazionali: "a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale



deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”, mentre, nel caso di strade comunali vige quanto previsto dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici. La distanza dell'aerogeneratore in progetto non è in contrasto con i suddetti strumenti di pianificazione.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0187772 PRESENTATA DA ANGELO MILORDO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione n.1 *“Dagli elaborati di progetto emerge che elementi significativi nella scelta del sito di interesse sono la scarsità di insediamenti o nuclei abitativi che consente di valutare come minimo il livello di disturbo arrecato alle abitazioni ed alle attività antropiche, nonché la buona accessibilità. Questo parte di territorio, con i suoi vasti boschi, i pascoli rigogliosi e i terreni fertili, è da sempre un territorio vocato all'agricoltura. (...) Non solo aziende agricole strutturate, ma anche singoli individui, spinti da una profonda passione per la terra e un forte senso di responsabilità e appartenenza al proprio territorio, hanno scelto di investire in questi luoghi. Puntando su un'agricoltura sostenibile, mirano a valorizzare le risorse locali e a rispettare l'ambiente. Nonostante la scarsità di insediamenti e nuclei abitativi, questi luoghi sono animati da una vita intesa e autentica”*, si precisa che il ridotto numero di insediamenti abitativi è testimonianza dell'accurata scelta progettuale effettuata dalla Società Scrivente. I siti di possibile installazione degli impianti eolici devono infatti tenere conto non solo del potenziale energetico, ma anche di altri fattori tra cui: la compatibilità con la pianificazione ambientale e urbanistica, una buona accessibilità del sito, il potenziale impatto sugli ecosistemi, il possibile effetto di disturbo sulle comunità locali e nuclei abitativi ecc. La ridotta presenza di nuclei abitativi nell'area permette, appunto, di minimizzare i disturbi poc'anzi citati sulla comunità locale. In aggiunta è bene specificare che la realizzazione dell'impianto eolico porterà anche ad un potenziale ritorno per la comunità locale, in termini di compensazioni ambientali che potranno sostenere ulteriormente lo sviluppo sostenibile e la promozione del territorio, sostenendone le tradizioni e la tutela ambientale. Queste azioni innescherebbero una serie di esternalità positive sui luoghi, rafforzando, ad esempio, il ruolo dell'agricoltura, del turismo rurale e della conservazione delle aree circostanti. In ultimo, è importante sottolineare come le energie rinnovabili giocano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, un problema che indebolisce proprio quegli ecosistemi naturali di cui il territorio in esame è ricco.
- Con riferimento all'osservazione n.2 *“Le aree di realizzazione dell'impianto in oggetto vengano definite come aree potenzialmente non idonee alla realizzazione degli impianti eolici, secondo il Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010 Parte IV, “Inserimento degli impianti nel Paesaggio e sul Territorio. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Per gli*



impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica in attuazione a quanto riportato dal suddetto Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti (...)", si precisa che non emergono interferenze con AREE NON IDONEE all'installazione degli impianti FER, in quanto ad oggi non sono state ancora individuate dalla Regione. In aggiunta, il DM 10 settembre 2010, individua i criteri di non idoneità, che comunque non costituiscono un diniego a priori alla realizzazione degli impianti FER e, in aggiunta, lascia spazio all'adattamento delle linee guida in relazione alla specificità del singolo progetto e del territorio in cui si inserisce. Pertanto, una buona progettazione come quella dell'impianto eolico in esame, attenta alla tutela ambientale e paesaggistica, può garantire un equilibrio tra l'esigenza di produrre energia da fonti pulite e quella di garantire uno sviluppo sostenibile per il territorio, in linea con gli obiettivi comunitari della transizione energetica.

- *Con riferimento all'osservazione n.3 "(...) L'impianto eolico ricadrebbe all'interno della Riserva della Biosfera MaB "Sila". La realizzazione di un impianto eolico così imponente, con le opere connesse, rappresenta un intervento fortemente impattante sul territorio. Integrare un'infrastruttura di queste dimensioni nel contesto paesaggistico esistente, garantendo nel contempo la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, non risulta in linea con gli obiettivi del programma MaB UNESCO (Man and the Biosphere Programme), come già argomentato, l'area di progetto si situa all'interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB "Sila", la quale insiste su una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila) e, in particolare, ricade nella zona di transizione (Transition), ovvero la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico. Si ritiene che la produzione di energia da fonte rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l'opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest'area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell'Unesco. Si sottolinea che tale area, sebbene istituita nell'ambito di un programma intergovernativo che vede coinvolta l'UNESCO, non si configura quale sito inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e, quindi, non è da ritenersi area non idonea per lo sviluppo delle Energie da Fonte rinnovabile ai sensi del DM 10.09.10.*

- *Con riferimento all'osservazione n.4 "L'intervento in oggetto si colloca in prossimità dell'EUAP0550-Parco Nazionale della Sila, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Sila Grande". Nel territorio dell'area protetta sono presenti 25 Siti di interesse Comunitario (SIC), 1 Sito di interesse Nazionale (SIN) e 3 Zone di Protezione Speciale (ZPS), le quali sono aree soggette a una tutela particolare e inserite nella Rete Europea NATURA 2000 di Protezione e Salvaguardia. Il Parco Nazionale della Sila è situato nel più grande altopiano d'Europa, in un'area di rilevante interesse naturalistico, ambientale e storicoculturale, costituito da Sila Grande, Sila Greca e Sila Piccola. Si estende nel territorio di 19 Comuni di 3 Province della Calabria (Cosenza, Catanzaro e Crotone), per complessivi 73.695 ettari. La Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Sila*



Grande", proposta sulla base dell'omonima IBA (Important Bird Area), è stata formalmente istituita con Del. Reg., n. 607/2005 (BURC n. 14 del 1/8/2005). L'area si trova per circa tre quarti entro i confini del Parco Nazionale della Sila e include tre Riserve Naturali Statali", si precisa che, come già evidenziato, le opere sono esterne a qualunque area protetta o parco naturale, non risultando in contrasto con alcuna specifica previsione degli enti gestori. Rispetto alle Aree Natura 2000, la distanza minima è relativa all'aerogeneratore ACR16, posto a circa 3 km dalla ZPS IT9310301 – Sila Grande. La sola area di trasbordo temporanea dei componenti degli aerogeneratori ricade all'interno della ZPS "Sila Grande" ma, dato il carattere temporaneo di questa area di cantiere, che sarà successivamente restituita alla precedente destinazione d'uso, la stessa non risulta in contrasto con le misure di conservazione generali della ZPS. Infine, come già evidenziato, è stato redatto uno Screening di Incidenza Ambientale, procedimento di carattere preventivo al fine di valutare le potenziali incidenze significative del progetto su uno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Si fa presente che la Società si rende pienamente disponibile, qualora l'ente preposto lo richieda, a integrare tale valutazione fornendo l'approfondimento richiesto dal Livello di Valutazione appropriata.

- Con riferimento all'osservazione n.5 *"(...) L'area di trasbordo, ricade all'interno della ZPS "Sila Grande" anche se solo per la fase di cantiere, comunque almeno 409 giorni."*, si ribadisce che la scelta dell'area è stata fatta considerando la morfologia dei luoghi e le condizioni della viabilità esistente, con il fine ultimo di limitare i movimenti terra conseguenti all'adeguamento della viabilità. È bene evidenziare che la società si rende fin da ora disponibile, qualora l'ente preposto lo ritenga necessario, a identificare un sito alternativo all'esterno della perimetrazione della suddette area protette.

- Con riferimento all'osservazione n.6 *"(...) L'impatto dell'impianto eolico sull'avifauna si riscontra maggiormente in fase di esercizio, in quanto la componente avifaunistica non riesce a rilevare in tempo utile il movimento delle pale e si verificano incrementi nella mortalità di tale componente per collisione con i rotori degli aerogeneratori. Anche se l'area di intervento non è ricompresa all'interno dell'IBA148, durante le stagioni migratorie la presenza degli aereogeneratori rappresenta comunque una fonte di pericolo per avifauna. L'area di trasbordo, ricade all'interno dell'IBA148, anche se solo per la fase di cantiere, comunque almeno 409 giorni. (...) In riferimento ai punti 2,3,4,5,6 (...) si può concludere dicendo che tale area ha tutte le caratteristiche per essere considerata come non idonea alla realizzazione di impianti eolici."*, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, sono stati avviati i monitoraggi avifaunistici *ante operam* a giugno 2024 per l'area in esame. A novembre 2024 si concluderà il primo semestre di rilevamenti, e sarà così possibile integrare lo Studio di Impatto Ambientale con la prima parte dei risultati di campo. Per quanto concerne l'area di trasbordo, si ribadisce che la scelta dell'area è stata fatta considerando la morfologia dei luoghi e le condizioni della viabilità esistente, con il fine ultimo di limitare i movimenti terra conseguenti all'adeguamento della viabilità. La società si rende fin da ora disponibile, qualora l'ente preposto lo ritenga necessario, a identificare un sito alternativo all'esterno della perimetrazione della suddette area protette. Risulta del tutto infondata l'affermazione circa la presunta non idoneità dell'area di progetto, essendo la stessa, come già ribadito, esterna alle aree non idonee individuate ai sensi del DM 10.09.10 e, anzi, ricadendo in gran parte in area idonea ai sensi del D.Lgs 199/21.



- Con riferimento all'osservazione n.7 *“L'intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1 “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Al comma 7 riporta “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*, si fa presente che, come meglio evidenziato nello Studio di Impatto Ambientale, la progettazione dell'impianto eolico ha seguito i criteri della buona progettazione perseguendo l'obiettivo di rendere minimi gli impatti. Infatti il layout d'impianto interferisce con le aree agricole interessate da produzioni di qualità (secondo quanto riportato sul Geoportale della Regione Calabria), solo per il cavidotto, il quale, è bene sottolineare, verrà realizzato interrato lungo la viabilità già esistente, non creando alcun impatto sulle colture di pregio. In ultimo, per quanto concerne il tema del sostegno al settore agricolo, la Scrivente Società si rende disponibile a valutare con gli Enti locali azioni finalizzate a convertire l'impianto eolico in un ulteriore elemento attrattivo per il territorio, anche attraverso l'implementazione di percorsi ecologici informativi.
- Con riferimento all'osservazione n.8 *“Per ciò che attiene la visibilità dell'impianto, gli aerogeneratori sono identificabili come strutture che si sviluppano essenzialmente in altezza e come tali in grado di indurre una forte interazione con il paesaggio, nella sua componente visuale. L'imponente altezza degli aerogeneratori (comprensiva delle pale) ciascuno alto quanto un palazzo di 68 piani, creerebbe un impatto visivo dominante e difficilmente integrabile nel paesaggio circostante, unita alla necessità di infrastrutture di supporto come piazzole, cabine di raccolta, strade di collegamento renderebbe il parco eolico un elemento fortemente contrastante con il paesaggio circostante, creando una profonda alterazione del territorio e delle sue funzioni, con un impatto negativo sui valori paesaggistici caratteristici della zona.”*, si fa presente che al fine di studiare il corretto inserimento dell'impianto eolico sul territorio, è stato sviluppato, come meglio riportato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Paesaggistica, uno studio di intervisibilità ed in aggiunta, sono state elaborate fotosimulazioni dai punti più significativi del territorio, al fine di valutare lo stato *post operam* ed evidenziare il suo contenuto impatto sui suddetti punti di vista, a fronte dei numerosi benefici in termini ambientali e di perseguimento degli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili quali il vento.
- Con riferimento all'osservazione n.9 *“(…) Emerge come l'occupazione generata dal progetto del parco eolico sia di natura temporanea, con un impatto limitato sulla dinamica occupazionale locale a lungo termine, l'eolico per tanto porterà benefici in termini economici, sicuramente non alle comunità locali le quali si vedranno derubate dei loro territori, e possedimenti, sui quali avevano investito in termini economici e non solo, al fine di poter dare il loro contributo a uno sviluppo sostenibile che valorizzi l'ambiente.”*, si fa presente che l'impianto, nella sua vita utile, genererà un impatto positivo a lungo termine per le comunità locali, le quali si vedranno remunerate le aree effettivamente interessate dall'impianto (con conseguente possibile integrazione del reddito agricolo) ed inoltre, attraverso



compensazioni di carattere ambientale concordate con gli enti locali, sarà possibile generare benefici per l'intero territorio, il quale potrà valorizzare ulteriormente investimenti sostenibili ed in linea con l'obiettivo di protezione ambientale, consentendo nel frattempo la produzione di energia pulita, contribuendo a garantire alla sicurezza energetica nazionale.

- Con riferimento all'osservazione n.10 *“Dal piano particellare di esproprio emerge che la maggior parte dei terreni espropriati ricadenti nel Comune di Acri sono terreni agricoli in particolare “Seminativo”, “Seminativo Arborato”, “Pascolo”, “Bosco ceduo”. Qui, aziende agricole, agriturismi, fattorie didattiche e singoli individui, uniti da una profonda passione per la terra, lavorano con dedizione per preservare un'agricoltura sostenibile e valorizzare le tradizioni locali. Privare queste persone dei loro possedimenti insieme all'imponenza dell'impianto nel suo complesso andrà ad incidere negativamente sull'economia locale.”*, si fa presente che la maggior parte dei terreni inseriti nel piano particellare di esproprio sono interessati dall'impianto eolico a causa del passaggio del cavidotto interrato. È bene specificare che l'opera di connessione andrà ad interessare la viabilità esistente, minimizzando l'impatto sulle proprietà agricole e sul paesaggio in quanto interrato. L'interramento dei cavidotti è una scelta progettuale finalizzata alla salvaguardia del contesto rurale e delle aziende locali, al fine di ridurre al minimo i potenziali impatti derivanti dall'impianto eolico. In ultimo, i terreni in cui saranno realizzate le turbine sono stati scelti al fine di massimizzare la risorsa eolica del territorio, senza intaccare produzioni agricole di qualità (come censite dal Geoportale della Regione Calabria).
- Con riferimento all'osservazione n.11 *“(…) La presenza di aerogeneratori alti 206 m lungo il percorso cicloturistico, altera in modo irreversibile il panorama circostante, sostituendo i paesaggi naturali e incontaminati con un imponente manufatto industriale.”*, si fa presente che le scelte progettuali sono state guidate dall'obiettivo di massimizzare la risorsa eolica e armonizzare quanto più possibile l'impianto con il paesaggio esistente. In aggiunta, gli aerogeneratori andrebbero a rappresentare una testimonianza dell'impegno del territorio verso la transizione energetica, obiettivo sicuramente apprezzato dai cicloturisti attenti non solo al paesaggio ma anche all'ambiente e ai danni provocati dai cambiamenti climatici.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188151 PRESENTATA DA FABIO CURTO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione“(…) *Dallo studio effettuato sulla documentazione riguardante il progetto sopra indicato, l'area individuata per l'istallazione degli aereo generatori non rientra assolutamente nelle aree idonee per l'istallazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Le pale eoliche infatti, verrebbero istallate in piena area MAB, più precisamente nella decima riserva della biosfera entrata nel 2012 nel patrimonio UNESCO.”*, si precisa che, la NON ricadenza di parte delle opere di progetto all'interno delle aree idonee, come meglio specificato nel comma 7 dell'Art. 20 dello stesso D.Lgs. 199/2021, non determina automaticamente la loro ricadenza nelle “Aree non idonee” e, in aggiunta, non rappresenta una condizione ostativa ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. L'individuazione delle “Aree Idonee” è finalizzata a semplificare le procedure



autorizzative, senza prevedere limitazioni o preclusioni all'installazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nella fattispecie, come meglio riportato negli elaborati di progetto, è bene sottolineare che oltre il 50% degli aerogeneratori (13 su 23), sono localizzati in "Area Idonea" ai sensi dell'Art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021. In ultimo, per quanto concerne l'area MAB, si evidenzia che tale area, sebbene istituita nell'ambito di un programma intergovernativo che vede coinvolta l'UNESCO, non si configura quale sito inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e, quindi, non è da ritenersi area non idonea per lo sviluppo delle Energie da Fonte rinnovabile ai sensi del DM 10.09.10.

- Con riferimento all'osservazione "(...) è importante sottolineare che la distanza minima da rispettare in prossimità di un'area protetta e di 3 chilometri per gli impianti eolici; mentre in realtà gli Aereo generatori ACR05, ACR06, ACR07, ACR09, ACR11, ACR14 costeggerebbero la statale 660 a pochi centinaia di metri dal Parco. Ma nel complesso nessuno degli aereo generatori rispetterebbe la distanza minima obbligatoria..", si precisa che le opere sono esterne a qualunque area protetta o parco naturale, non risultando in contrasto con alcuna specifica previsione degli enti gestori.
- Con riferimento all'osservazione "(...) Inoltre, l'area individuata per l'istallazione di 19 pale su 23, ricade nella Sila Greca, zona rinomata per la sua vocazione agricola millenaria. Io stesso, ho acquistato un terreno in Località Piano Barone con sul quale sto investendo per realizzare un'azienda multifunzionale. Nella determinazione delle indennità legate agli espropri, non si tiene conto della perdita di valore che subiranno anche i terreni non attraversati da cavidotti o diversamente asserviti. Tutti i terreni infatti, per colpa della sola presenza di questi ecomostri di oltre 200 metri vedranno decurtato il proprio valore. (...)", si fa presente che, la maggior parte dei terreni inseriti nel piano particellare di esproprio fanno riferimento alle opere di connessione. È bene specificare che, le dimensioni contenute degli scavi per la posa dei cavidotti interrati determineranno un impatto ridotto. La società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire per la presenza del cavidotto, accordo che preveda un congruo indennizzo per il danno causato alle colture in essere al momento della realizzazione delle opere. Più in generale si rammenta che l'intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1; al comma 7 del suddetto articolo si specifica che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". Pertanto l'intervento risulta coerente con la vocazione agricola dell'area e con la pianificazione territoriale. La progettazione ha tenuto conto dei vincoli paesaggistici ed ambientali del territorio, al fine di rispettarne i valori e le peculiarità.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188906 PRESENTATA DA FALCONE LUIGI

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione "(...) la società Hergo intende posizionare gli aereogeneratori (rispettivamente denominati ACR15, ACR16, ACR17 e ACR20), risulta evidente che questi avrebbero un impatto negativo sulla mia azienda in quanto la loro altezza ed imponente predominerà su tutta la valle e saranno visibili da tutti i lati della mia azienda. Preciso che l'accesso all'azienda è nei pressi



della Strada Provinciale 188, tra C/da Filiciuzzi e C/da Manche di Greca, e che questa strada è di importanza strategica in quanto collega il mare alla montagna ed è ad oggi attraversata da un grosso flusso turistico. Tutta la costa Ionica utilizza la suddetta strada per raggiungere le località montane sciistiche di Camigliatello e Lorica, per cui temo anche ripercussioni in termini di riduzione del flusso turistico. Inoltre, è opportuno far rilevare che rispetto alla sede operativa della mia azienda, ubicata all'interno del Parco Nazionale della Sila, e indicata in catasto fabbricati del comune di Longobucco al foglio di mappa 21 particella 58, l'aereogeneratore denominato ACR20, si trova a circa 1.430 metri, contrariamente a quanto dichiarato dalla Hergo nella relazione denominata "Sintesi non Tecnica" in cui si afferma che le pale distano non meno di 3 km dai confini del Parco Nazionale.", nella "Sintesi non Tecnica" è correttamente riportato che "il layout di progetto, a meno dell'area di trasbordo, non interferisce in maniera diretta con il perimetro dei Siti Natura 2000, a circa 3 km si colloca la ZPS IT9310301 – Sila Grande".

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0188914 PRESENTATA DA LUIGI LORELLI

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione“(…). La zona individuata per la realizzazione dell'impianto non rientra assolutamente nelle AREE IDONEE per l'istallazione di impianti da energie rinnovabili; ci troviamo infatti, in quella che è stata chiamata la 10° Riserva Mondiale della Biosfera entrata a far parte dal 2013 del patrimonio UNESCO. Proprio per questo motivo stiamo parlando di un'area di fondamentale importanza per la salvaguardia degli ecosistemi (...).”, come già evidenziato, la NON ricadenza di parte delle opere di progetto all'interno delle aree idonee, come meglio specificato nel comma 7 dell'Art. 20 dello stesso D.Lgs. 199/2021, non determina automaticamente la loro ricadenza nelle "Aree non idonee" ed in aggiunta, non rappresenta una condizione ostativa ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. L'individuazione delle "Aree Idonee" è finalizzata a semplificare le procedure autorizzative, senza prevedere limitazioni o preclusioni all'installazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nella fattispecie, come meglio riportato negli elaborati di progetto, è bene sottolineare che oltre il 50% degli aerogeneratori (13 su 23), sono localizzati in "Area Idonea" ai sensi dell'Art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021. In ultimo, per quanto concerne la 10^ Riserva Mondiale della Biosfera, si evidenzia che tale area, sebbene istituita nell'ambito di un programma intergovernativo che vede coinvolta l'UNESCO, non si configura quale sito inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e, quindi, non è da ritenersi area non idonea per lo sviluppo delle Energie da Fonte rinnovabile ai sensi del DM 10.09.10.
- Con riferimento all'osservazione“(…) La strada statale 660 (percorsa dalla ciclovvia dei parchi) sarebbe affiancata a sinistra da pale eoliche di 200 metri di altezza ed a destra dal Parco Nazionale della Sila. Questi due elementi non possono coesistere in una zona che vive di agricoltura e di turismo sostenibile. Inoltre, gli aereogeneratori ACRO5, ACRO6, ACR11 non rispettano la distanza minima di 150 metri dalla strada statale come stabilito dalla legge ed in caso di rottura dell'aereogeneratore non rispetta la distanza di 206.5 metri. Questi due elementi non possono coesistere in una zona che vive di agricoltura e di turismo sostenibile.”, si fa presente che quanto detto non corrisponde al vero. Infatti le turbine ACR05, ACR06 e ACR11 sono ubicate ad una distanza maggiore di almeno 250 metri



dalla suddetta Strada Statale n.660. In aggiunta, si fa presente che la normativa nazionale (all'Art. 7.2 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede le seguenti distanze minime per gli aerogeneratori dalle strade provinciali o nazionali: *"a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre"*.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189516 PRESENTATA DA FRANCA COFONE

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189777 PRESENTATA DA FRANCA COFONE

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

- Con riferimento all'osservazione *"(...) Mi dichiaro contraria alla realizzazione dell'impianto eolico Acri". L'area interessata vede la presenza di innumerevoli aziende, sia agricole che agrituristiche e nel corso dell'ultimo decennio ha avuto un forte slancio nel settore turistico, grazie anche al passaggio della ciclovvia dei parchi, alla vicinanza al Parco Nazionale della Sila e all'inclusione nell'Area MAB Patrimonio dell'Unesco. Infatti si tratta di una zona conosciuta per le sue bellezze paesaggistiche e per la produzione di prodotti di qualità derivata da un'agricoltura biologica e sostenibile. Contrariamente a quanto dichiarato dalla società proponente si tratta di un'area fortemente antropizzata e come dimostrano le stesse immagini allegate alla relazione paesaggistica (della stessa società proponente) la maggior parte dei campi sono coltivati e produttivi"*, si fa presente che la realizzazione dell'impianto eolico non compromette l'attività agrituristica, le produzioni agricole ed il turismo locale. È indubbia la bellezza paesaggistica del territorio in esame, ma è altrettanto vero che, nel processo di transizione energetica in atto, gli impianti eolici coesistono sempre più con la presenza di aziende agricole. In aggiunta, la presenza degli aerogeneratori diventa testimonianza dell'impegno del territorio verso la sostenibilità, l'innovazione e la sicurezza energetica nazionale.
- Con riferimento all'osservazione *"(...) Sempre contrariamente a quanto dichiarato dalla società proponente, non è vero assolutamente che il progetto si colloca perfettamente nell'area individuata senza creare un impatto devastante sul territorio; Infatti, come viene specificato nel D.M. del 10/09/2010, "l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico, e considerata l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essi associati, la scelta della localizzazione progettuale dovrebbe essere volta, in via prioritaria al recupero di aree degradate"; a tal proposito, qualora il progetto venisse approvato, la particolare bellezza dell'area interessata verrebbe devastata, la morfologia del terreno distrutta e l'identità agricola di un'intera comunità si perderebbe per sempre"*, si fa presente che al fine di ottimizzare e migliorare l'inserimento dell'impianto eolico nel territorio, sono stati effettuati precisi studi, come ad esempio le analisi di intervisibilità e i fotoinserti, che hanno dimostrato, come meglio specificato nella "Relazione Paesaggistica", che il degrado paesaggistico a seguito dell'inserimento nel paesaggio dell'impianto in progetto passerà dalla classe



Bassa alla classe Media. In ultimo si rileva che, il DM 10 settembre 2010 rileva l'importanza di valutare l'impatto visivo, ma non lo considera un elemento per impedire a priori l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

- Con riferimento all'osservazione "(...) *La pala ACR18 verrebbe collocata nelle immediate vicinanze della mia abitazione, trattandosi di un'area visibilmente aperta subirei un danno visivo ed un disturbo acustico non indifferente; e poiché, sulla stessa particella (702) oltre alla mia abitazione, risiedono anche gli immobili D10 adibiti a ricovero degli animali, anche i miei bovini vivrebbero in una condizione di stress perenne.*", come già evidenziato, si precisa che l'aerogeneratore ACR18 risulta ubicato a 930 m dalle strutture della Azienda Agricola Cofone, distanza più che sufficiente per annullare il potenziale disturbo acustico generato dall'azione della turbina in movimento, così come dimostrato anche nello Studio previsionale di impatto acustico prodotto.

- Con riferimento all'osservazione "(...) *Inoltre, sia io che mia sorella (anche lei titolare di attività produttiva), abbiamo diritti di proprietà sulle particelle 28,65, 82,83 (foglio 121), sul quale avverrà il passaggio del cavidotto. Le suddette particelle si trovano a pochi metri dal fiume TRIONTO, pertanto è importante sottolineare che NON VIENE RISPETTATA la fascia dei 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti, e corsi d'acqua.*", si fa presente che il cavidotto sarà realizzato interrato anche al fine di rispettare i vincoli paesaggistici presenti (vedasi fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi) ed azzerare l'impatto sul paesaggio dovuto all'opera di connessione dopo la fase di cantiere. È importante evidenziare che il cavidotto percorrerà le strade già esistenti anche al fine di ridurre al minimo il disturbo verso le proprietà private; in particolare, le suddette particelle sono interessate dalla già esistente Strada Provinciale n. 188 e, pertanto, verrà sfruttata tale infrastruttura per la posa del cavidotto.

- Con riferimento all'osservazione "(...) *Altro aspetto è quello del livellamento dell'area. Lo stabilizzato infatti, renderà inutilizzabile il terreno per il futuro; e trattandosi di un terreno molto acclive per portarlo a pianeggiante o quasi, come scritto dagli ingegneri nella relazione agronomica (0.2 max 2% di pendenza) si dovrà fare uno sbancamento tale da rovinare la naturale morfologia del terreno per sempre. è altrettanto importante sottolineare che non viene conteggiata alcuna indennità di occupazione temporanea. Oltre ai danni che io e la mia attività potremmo subire, qualora il progetto venisse approvato, le conseguenze sarebbero irreversibili per l'intero territorio (...).*", si fa presente che i movimenti terra saranno limitati alle sole aree destinate alla fondazione dell'aerogeneratore, alla piazzola definitiva e ai brevi tratti di viabilità per il raggiungimento delle piazzole, restando le aree limitrofe pienamente utilizzabili. La morfologia del terreno sarà modificata in buona parte temporaneamente, a causa di opere che interferiranno sul suolo nella sola fase di cantiere (piazzole aerogeneratori, scavi e riporti, aree di stoccaggio, aree di trasbordo). Le aree occupate da tali opere saranno successivamente ripristinate e destinate nuovamente ad uso agricolo, non comprometto l'utilizzabilità futura. Come già accennato, la società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire, al fine di indennizzare i causi causati dalle opere in progetto.



OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189779 PRESENTATA DAL SIG. VINCENZO ABRUZZESE

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189778 PRESENTATA DAL SIG. VINCENZO ABRUZZESE

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

- Con riferimento all'osservazione“(…). *L'impianto di che trattasi è costituito da strutture ciclopiche che una volta posizionate supereranno ampiamente la quota dei 1200 m slm andando così a collidere con le disposizioni previste dal D.Lgs. 22/06/2004 n. 42 relativo al codice dei beni che, per contro, dispone la tutela delle zone appenniniche (1200 m) ed alpine (1700 m)*”, si fa presente che un tratto di strada esistente da adeguare e di viabilità di nuova realizzazione, un tratto del cavidotto a 36 kV e l'area di trasbordo sono previsti ad una quota pari o superiore ai 1.200 metri; in particolare, l'area di trasbordo sarà solo temporanea e verrà utilizzata esclusivamente per il deposito degli elementi delle turbine eoliche in arrivo dal porto tramite trasporto eccezionale. Pertanto, non si avranno delle alterazioni del paesaggio durante la fase di esercizio e l'area interessata sarà ripristinata alla fine della fase di cantiere. In ultimo è bene sottolineare come, in fase di progettazione dell'impianto, l'ubicazione degli aerogeneratori è stata scelta in modo tale da risultare sempre inferiore alla quota di 1.2000 metri sul livello del mare (tutelati ai sensi dalla lett. d) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004).
- Con riferimento all'osservazione“(…). *Si pensi, ad esempio, al disturbo visivo che si determina quando le pale in rotazione intercettano la luce solare o della luna e proiettano le loro ombre a intermittenza*”, si fa presente che tale disturbo visivo è stato valutato in fase di progettazione. In particolare sono state assicurate idonee distanze minime (200 m) dai fabbricati utilizzati come civile abitazione o per attività che prevedono una presenza umana costante (come previsto dall'art. 15 “Reti Tecnologiche” del Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) ed è stato eseguito uno studio sull'effetto “Shadow Flickering”.
- Con riferimento all'osservazione“(…). *Infine non si può sottacere l'impatto acustico, dovuto alle vibrazioni delle pale in rotazione e l'impatto idrogeologico, che si verifica soprattutto in zone di montagna in seguito a sbancamenti che verosimilmente si rendono necessari alla modifica delle strade di accesso e alle piazzole delle turbine e al posizionamento delle turbine stesse.*”, si fa presente che, ai fini della riduzione dell'impatto acustico, la distanza dai fabbricati è stata indagata sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista della sicurezza in caso di distacco accidentale di una pala, risultando compatibile con le opere in progetto (si rimanda per dettagli e approfondimenti agli elaborati “C24FSTR001WR05900_ Studio previsionale di impatto acustico” e “C24FSTR001WR01900_ Relazione gittata massima elementi rotanti”). Per quanto concerne il cosiddetto “impatto idrogeologico”, gli interventi che si rendono necessari per il trasporto delle turbine e del loro posizionamento sono stati oggetto di studi preliminari finalizzati a ridurre al minimo l'impatto sul terreno e le alterazioni idrogeologiche. In aggiunta, è bene sottolineare che le attività previste per la realizzazione dell'impianto stesso necessiteranno di richiesta di nulla osta ai fini del “Vincolo idrogeologico” e annessa autorizzazione dall'autorità competente quale la U.O.A. Politiche



della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo della Regione Calabria. In ultimo, dall'analisi dei dati vettoriali messi a disposizione dal distretto dell'Appennino Meridionale per quanto concerne le perimetrazioni relative alle aree a rischio e pericolosità frana è stato dimostrato che il layout d'impianto non interferisce con le suddette aree a rischio e a pericolosità da frana.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189713 PRESENTATA DA SARA DE BARTOLO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione“(…). Dalla lettura della relazione tecnica e degli elaborati prodotti dalla Società green&green, emerge chiaramente che si tratta di un'installazione estremamente impattante sul territorio, per quanto venga minimizzato negli stessi elaborati, considerando le imponenti dimensioni delle componenti delle turbine, dei sistemi di trasporto eccezionali nonché di quelli necessari all'innalzamento delle torri e al montaggio delle pale. In aggiunta, devono essere considerate le opere altrettanto impattanti per la realizzazione delle fondazioni delle torri, per lo sbancamento con allargamento delle strade e dei sentieri presenti, per le installazioni delle piazzole, per l'interramento dei cavidotti in un territorio notoriamente fragile e a rischio idrogeologico, nel cui contesto è inserita la particella di mia proprietà Particella n° 319 allibrata al foglio 148 del Comune di Acri e dove io coltivo a rotazione anche la patata della Sila IGP e la particella 400 dove sono comproprietaria con i miei figli, e dove è presente un meleto costituito con sacrifici sia fisici che economici relativi alla sua realizzazione che alla gestione, oltre ad essere fonte di approvvigionamento per la mia famiglia. Le su dette particelle sono inserite nel piano particellare di esproprio.”, si fa presente che, gli interventi necessari alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico come ad esempio l'allargamento temporaneo della viabilità per il trasporto eccezionale, la posa del cavidotto interrato lungo viabilità esistente etc. rappresentano attività transitorie e a breve termine. Per quanto concerne le suddette particelle, come già accennato, la Società Proponente si rende fin da ora disponibile a raggiungere un accordo bonario con i proprietari dei terreni da asservire, al fine di indennizzare i casi causati dalle opere in progetto.
- Con riferimento all'osservazione“(…). L'impianto di che trattasi è costituito da strutture ciclopiche che una volta posizionate supereranno ampiamente la quota dei 1200 m slm andando così a collidere con le disposizioni previste dal D.Lgs. 22/06/2004 n. 42 relativo al codice dei beni che, per contro, dispone la tutela delle zone appenniniche (1200 m) ed alpine (1700 m)”, si fa presente che un tratto di strada esistente da adeguare e di viabilità di nuova realizzazione, un tratto del cavidotto a 36 kV e l'area di trasbordo sono previsti ad una quota pari o superiore ai 1.200 metri; in particolare, l'area di trasbordo sarà solo temporanea e verrà utilizzata esclusivamente per il deposito degli elementi delle turbine eoliche in arrivo dal porto tramite trasporto eccezionale. Pertanto, non si avranno delle alterazioni del paesaggio durante la fase di esercizio e l'area interessata sarà ripristinata alla fine della fase di cantiere. In ultimo è bene sottolineare come, in fase di progettazione dell'impianto, l'ubicazione degli aerogeneratori è stata scelta in modo tale da risultare sempre inferiore alla quota di 1.2000 metri sul livello del mare tutelata per la catena appenninica (tutelati ai sensi dalla lett. d) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004).



- Con riferimento all'osservazione“(...) la presenza di queste macchine produce disagi e disturbi non mitigabili. Si pensi, ad esempio, al disturbo visivo che si determina quando le pale in rotazione intercettano la luce solare o della luna e proiettano le loro ombre a intermittenza”, si fa presente che tale disturbo visivo è stato valutato in fase di progettazione. In particolare sono state assicurate idonee distanze minime (200 m) dai fabbricati utilizzati come civile abitazione o per attività che prevedono una presenza umana costante (come previsto dall'art. 15 “Reti Tecnologiche” del Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) ed è stato eseguito uno studio sull'effetto “Shadow Flickering”.
- Con riferimento all'osservazione“(...). Infine non si può sottacere l'impatto acustico, dovuto alle vibrazioni delle pale in rotazione e l'impatto idrogeologico, che si verifica soprattutto in zone di montagna in seguito a sbancamenti che verosimilmente si rendono necessari alla modifica delle strade di accesso e alle piazzole delle turbine e al posizionamento delle turbine stesse, (...)”, si fa presente che, ai fini della riduzione dell'impatto acustico, la distanza dai fabbricati è stata indagata sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista della sicurezza in caso di distacco accidentale di una pala, risultando compatibile con le opere in progetto (si rimanda per dettagli e approfondimenti agli elaborati “C24FSTR001WR05900_ Studio previsionale di impatto acustico” e “C24FSTR001WR01900_ Relazione gittata massima elementi rotanti”). Per quanto concerne il cosiddetto “impatto idrogeologico”, gli interventi che si rendono necessari per il trasporto delle turbine e del loro posizionamento sono stati oggetto di studi preliminari finalizzati a ridurre al minimo l'impatto sul terreno e le alterazioni idrogeologiche. In aggiunta, è bene sottolineare che le attività previste per la realizzazione dell'impianto stesso necessiteranno di richiesta di nulla osta ai fini del “Vincolo idrogeologico” e annessa autorizzazione dall'autorità competente quale la U.O.A. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo della Regione Calabria. In ultimo, dall'analisi dei dati vettoriali messi a disposizione dal distretto dell'Appennino Meridionale per quanto concerne le perimetrazioni relative alle aree a rischio e pericolosità frana è stato dimostrato che il layout d'impianto non interferisce con le suddette aree a rischio e a pericolosità da frana.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189837 PRESENTATA DAL SIG. ANTONIO FERAUDO

OSSERVAZIONE n. MADE-2024-0189861 PRESENTATA DAL SIG. ANTONIO FERAUDO

CONTRODEDUZIONE

Stante il medesimo contenuto delle osservazioni soprariportate, si procede a controdedurre le stesse in modo unitario.

- Con riferimento all'osservazione“(...) notevoli sarebbero i danni alle piante e alla produzione e alle falde acquifere che deriverebbero dall'installazione delle pale eoliche per ombreggiatura, vibrazioni e campi elettromagnetici, oltre all'inquinamento acustico, che comprometterebbero l'esercizio dell'attività di ristorazione, ricezione turistica, fattorie didattiche e sociali ed altresì di allevamento del bestiame (...)”, si fa presente che nessun danno può derivare alle falde acquifere dalla realizzazione delle opere in progetto, mentre i possibili impatti sul clima acustico e sull'elettromagnetismo sono stati accuratamente studiati secondo i dettami della normativa vigente,



risultando compatibili con il contesto in cui si inseriscono le opere. Per quanto riguarda l'attività agricola, si precisa, come già ampiamente argomentato, che gli impianti eolici risultano compatibili con la destinazione agricola dei terreni secondo la normativa vigente e che, in ogni caso, determinano una minima sottrazione di suolo agricolo. Al contrario, la presenza di generatori eolici all'interno di una realtà agricola, può costituire un importante elemento di innovazione e di integrazione del reddito agricolo. Anche dal punto di vista turistico e ricettivo non è corretto parlare di incompatibilità con gli impianti eolici: al contrario, la gestione e manutenzione del parco eolico genera normalmente un indotto che favorisce le attività ricettive e può costituire un ulteriore elemento di interesse per fattorie didattiche che, presumibilmente, focalizzano la loro attenzione sui temi della sostenibilità.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189404 PRESENTATA DAL SIG. ACETO FRANCO in rappresentanza di COLDIRETTI CALABRIA
CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *"(...)E' evidente, quindi, che lo sviluppo delle fonti rinnovabili non possa avvenire a scapito delle risorse suolo (...)"*, si fa presente che l'impianto proposto determinerà una esigua sottrazione di suolo agricolo, limitata alle sole aree destinate alla fondazione dell'aerogeneratore, alla piazzola definitiva e ai brevi tratti di viabilità per il raggiungimento delle piazzole, restando le aree limitrofe pienamente utilizzabili secondo la precedente destinazione d'uso. Più in dettaglio, come meglio specificato nell'elaborato "C24FSTR001WR06100_Relazione Agronomica" l'opera nel suo complesso coinvolgerà circa 21,78 ha di suolo agrario. Questa interferenza sarà in buona parte di natura temporanea, derivando da opere che interferiranno sul suolo nella sola fase di cantiere (piazzole aerogeneratori, scavi e riporti, aree di stoccaggio, aree di trasbordo). Le aree occupate da tali opere saranno successivamente ripristinate e destinate nuovamente ad uso agricolo. La superficie effettivamente e definitivamente sottratta ad uso agricolo risulta pari a circa 3,19 ha.
- Con riferimento all'osservazione *"Rispetto agli impatti su suolo e paesaggio, quindi, per la diffusione degli impianti energetici sul territorio, andrebbero sempre declinate le regole del si può fare a condizione che o del non si può fare per motivi superiori e preminenti di interesse generale"*, si fa presente che all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, vengono considerate possibili alternative di progetto, tra cui la cosiddetta "alternativa zero", ovvero la non realizzazione dell'impianto. Il mancato impatto positivo sull'ambiente legato dalla produzione di energia pulita e della conseguente mancata emissione di gas climalteranti in atmosfera, fanno sì che tale "alternativa zero" non sia quella preferibile né ottimale.
- Con riferimento all'osservazione *"le Linee Guida emanate attraverso il DM 10/09/10 stabiliscono criteri per l'individuazione, a livello regionale, di aree non idonee (...); nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente (...); si deduce quindi che l'insediamento del parco eolico "San Cosmo" non possa esimersi da valutazione di congruità"*



rispetto agli impatti su suolo e paesaggio (...); alcune torri ricadono su territori interessati da oliveti e, nonostante rientrino in aree DOP, DOC e IGP come specificato, non hanno alcun impatto negativo sulle colture a denominazione presenti nella zona”, si fa presente in primo luogo che l’impianto proposto dalla Scrivente Società, come già ribadito, ricade all’esterno alle aree non idonee individuate ai sensi del DM 10.09.10 e, anzi, ricade in gran parte in area idonea ai sensi del D.Lgs 199/21.

Si ribadisce inoltre che, come meglio specificato nello Studio di Impatto Ambientale, il layout di progetto interferisce con aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (secondo la perimetrazione disponibile su Geoportale Regione Calabria), solo per il cavidotto ma, poiché tale opera si svilupperà in interrato lungo viabilità esistente, la sua realizzazione non determinerà alcun impatto sulle colture di pregio. Non è corretto quindi dire che alcune rientrino in aree DOP, DOC e IGP, probabilmente tale affermazione è frutto di confusione con altri impianti, proposti da diverse società rispetto alla scrivente: non a caso viene citato il progetto “San Cosmo”, che nulla ha a che vedere con l’impianto in oggetto.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189752 PRESENTATA DA ANGELO DE BERNARDO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all’osservazione *“L’area individuata è un’area non idonea alla realizzazione di tale impianto poiché la zona individuata è chiaramente a vocazione agricola”,* si fa presente in primo luogo che l’impianto proposto dalla Scrivente Società, come già ribadito, ricade all’esterno alle aree non idonee individuate ai sensi del DM 10.09.10 e, anzi, ricade in gran parte in area idonea ai sensi del D.Lgs 199/21. Più in generale si rammenta che l’intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1; al comma 7 del suddetto articolo si specifica che *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”*. Pertanto l’intervento risulta coerente con la vocazione agricola dell’area e con la pianificazione territoriale
- Con riferimento all’osservazione *“Qualora il progetto della Hergo venisse approvato ci sarebbe una grossa perdita dal punto di vista economico. E’ risaputo che gli animali allevati in prossimità di parchi eolici ne risentono negativamente e comunque le nuove piste che verrebbero costruite (nonché recinzioni) tra gli aerogeneratori che mi circonderebbero limiterebbero drasticamente la mia possibilità di pascolo”,* si fa presente che la presenza degli aerogeneratori non andrà in alcun modo a costituire un impedimento o una barriera al pascolo; vi sono in Italia e nel mondo numerosi esempi virtuosi di attività zootecniche svolte nelle immediate vicinanze delle torri eoliche. Le nuove piste, di sviluppo estremamente ridotto, saranno realizzate in materiale drenante e saranno caratterizzate da traffico minimo, volto alla sola manutenzione degli aerogeneratori. Non si prevede inoltre di realizzare recinzioni e, pertanto, nessun limite sarà posto al transito e al pascolamento degli animali. Oltre, quindi, a non determinare alcun danno o limitazione all’attività zootecnica, la presenza di un parco eolico può al contrario costituire una interessante forma di integrazione del reddito agricolo.



OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189772 PRESENTATA DA Signora Mariapia Conte

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *“lo sottoscritto, Mariapia Conte, sono titolare di un'attività ricettiva (...) la maggior parte dei miei clienti sono persone amanti della natura (...) qualora il PARCO EOLICO ACRI venisse approvato, dubito che i turisti continuerebbero a scegliere la suddetta area per i loro soggiorni (...)”*, si fa presente che l'opera in progetto non determina alcun impatto diretto sulle infrastrutture turistiche e la presenza dell'impianto non impedirebbe la fruizione turistica dell'area; al contrario potrebbero generarsi proficue sinergie con il settore dell'accoglienza e della ristorazione dovute all'indotto dovuto alla realizzazione e gestione dell'impianto eolico. La società proponente si rende inoltre disponibile a valutare con gli Enti locali interessati dalle opere azioni volte a convertire il parco eolico in un ulteriore elemento attrattivo a livello turistico, ad esempio studiando misure di promozione del territorio, percorsi ecologici informativi, valorizzazione della rete sentieristica e cicloturistica esistente o altro.

OSSERVAZIONE n. MASE-2024-0189905 PRESENTATA DA Signor NICOLA ROMANO

CONTRODEDUZIONE

- Con riferimento all'osservazione *“(...) In base ad un attento studio del progetto e dei suoi elaborati emerge un'immediata violazione delle norme paesaggistiche in quanto rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 il progetto ricade all'interno dell'area ZPS "Sila Grande" IT9310301 e quindi non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.”*, si fa presente che l'area ZPS "Sila Grande" IT9310301 verrà interessata esclusivamente dall'area di trasbordo temporanea, la quale sarà utilizzata solo durante la fase di cantiere come deposito per le componenti d'impianto che arriveranno dal porto tramite trasporto eccezionale e saranno poi utilizzate nell'area effettivamente interessata dall'impianto eolico. Questa area pertanto è limitata sia in estensione sia nel periodo di utilizzo, ed è funzionale al trasporto e alla movimentazione dei materiali necessari per l'installazione e non ospiterà alcun impianto o struttura permanente che possa compromettere l'integrità della zona protetta. Pertanto, non sussistono violazioni delle norme paesaggistiche, poiché il progetto non comporta alcun insediamento fisso né modifiche permanenti all'interno dell'area protetta. Sul tema delle “Aree Idonee”, come già evidenziato, la NON ricadenza delle opere di progetto all'interno delle aree idonee, come meglio specificato nel comma 7 dell'Art. 20 dello stesso D.Lgs. 199/2021, non determina automaticamente la loro ricadenza nelle “Aree non idonee” ed in aggiunta, non rappresenta una condizione ostativa ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. L'individuazione delle “Aree Idonee” è finalizzata a semplificare le procedure autorizzative, senza prevedere limitazioni o preclusioni all'installazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nella fattispecie, come meglio riportato negli elaborati di progetto, è bene sottolineare che oltre il 50% degli aerogeneratori



(13 su 23), sono localizzati in “Area Idonea” ai sensi dell’Art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021.

- Con riferimento all’osservazione “(...) *le varie relazioni tecniche presentate tendono a dare risalto ad un territorio povero, senza abitanti, senza attività, con una prevalenza di campi incolti, di fabbricati disabitati con l’obiettivo di fuorviare l’amministratore (il Ministero) che deve autorizzare tale opera. Tutto ciò è falso e privo di fondamento in quanto l’area in oggetto è tra le più ricche di attività agricola e zootecnica di tutto l’altopiano silano con allevamenti di suino nero apulo-calabrese semi brado, centinaia di ovi- caprini, bovini facenti capo ad aziende multifunzione. Oggi l’agricoltura di Montagna è considerato un pilastro dell’economia europea.*”, si fa presente che l’obiettivo della Scrivente Società non è finalizzato a minimizzare l’attività agricola presente nell’area in oggetto. La relazione ha voluto descrivere il territorio in modo oggettivo, evidenziando la presenza di aree rurali non urbanizzate con una bassa densità abitativa, nonostante la presenza di attività agricole e zootecniche. Tale motivo, oltre alle caratteristiche anemologiche del sito, ha spinto il proponente alla scelta dell’area di intervento, al fine di recare il minor disturbo possibile ai potenziali recettori sensibili presenti. In aggiunta, come già riportato, si evidenzia che l’intervento in progetto è opera di pubblica utilità ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 387/2003 comma 1; al comma 7 del suddetto articolo ed in particolare “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Pertanto l’intervento risulta coerente con la vocazione agricola dell’area e con la pianificazione territoriale. La progettazione ha tenuto conto dei vincoli paesaggistici ed ambientali del territorio, al fine di rispettarne i valori e le peculiarità. È indubbio che l’agricoltura di montagna è un pilastro dell’economia europea e pertanto, in fase di progettazione, si è tenuto conto della peculiarità del territorio al fine di minimizzare ogni potenziale impatto su questo comparto economico.
- Con riferimento all’osservazione “(...) *inoltre poiché sul confine tra Acri e Corigliano insiste la riserva Biogenetica di Trenta Coste (cod.:EUAP 0053) tipo di importanza: AREA 1 , che si unisce al sito MAB/ UNESCO "SILA", la quale è letteralmente e materialmente un’area protetta sovrapposta e più ampia di quella coperta dai due parchi, questo implica che l’azienda proponente non tiene conto delle fasce di rispetto. È impensabile pensare di posizionare aereogeneratori alti 206,50 metri a pochi metri tra di loro e lungo il perimetro di due parchi così importanti, di cui uno addirittura AREA 1. L’impatto sulla flora e 18 fauna sarà senza alcun dubbio molto negativo. Si rovinerà una crescente economia agricola che con le sue aziende ed il suo indotto non sarà compensata da aereogeneratori gestiti da computer e che richiederanno solo manutenzione specializzata che non può essere presa sul posto. Tutto il turismo di montagna della costa ionica si riversa su questa parte della Sila, in futuro se ci fosse un parco eolico così grande è difficile immaginare come gli agriturismi di questa area possano lavorare e come le aziende agricole possano riempire i loro spacci con la vendita a "Km 0". Sarà inevitabile, insieme al cambiamento del flusso migratorio delle specie protette, anche la migrazione dei flussi turistici altrove.*”, come già argomentato, l’area di progetto si situa all’interno della vasta area interessata dalla Riserva della Biosfera MaB “Sila”, la quale insiste su una superficie di ben 355 mila ettari e comprende 66 comuni, compresi i 18 il cui territorio rientra nel Parco Nazionale della Sila) e, in particolare, ricade nella zona di transizione (Transition), ovvero la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico. Si ritiene che la produzione di energia da fonte



rinnovabile sia propriamente una delle attività che consentono di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, e quindi, si ritiene che l'opera non solo non si ponga in contrasto con le finalità istitutive di quest'area, ma al contrario si inserisca perfettamente nella visione strategica dell'Unesco.

- Con riferimento all'osservazione *"(...) inoltre la mia azienda verrebbe direttamente danneggiata perché: in base agli studi effettuati dal sottoscritto sul progetto, l'aerogeneratore a me più vicino ACR11 (coordinate 39.455979; 16.473627) dista a 500 metri da casa mia (ripeto casa mia è in area 2 del Parco Nazionale della Sila, quindi contrariamente a quanto affermato dai progettisti nella relazione "Sintesi non tecnica" Progetto definitivo, non viene rispettato la distanza dai siti natura 2000). La misurazione è stata effettuata utilizzando le coordinate del centro basamento della pala e le coordinate di casa mia; considerando che la Pala eolica è alta 206 metri ci sarà un notevole danno acustico ed una devastazione da un punto paesaggistico in quanto la pala supera i miei fabbricati, agriturismo compreso, di circa 150 metri in altezza. Continuare a vivere in quel luogo con due bimbi piccoli sarà impossibile, inoltre i turisti ed i ciclisti che si fermano durante l'anno percorrendo la "Ciclovia dei Parchi", non si fermeranno più perché invece di rilassarsi davanti ad una vista sul Parco Nazionale, vedranno solo pale e sentiranno solo vento."*, in primo luogo si fa presente che nella "Sintesi non Tecnica" è correttamente riportato che *"il layout di progetto, a meno dell'area di trasbordo, non interferisce in maniera diretta con il perimetro dei Siti Natura 2000, a circa 3 km si colloca la ZPS IT9310301 – Sila Grande"*. Inoltre, come già evidenziato, si precisa che in fase di progettazione si è tenuto conto delle distanze dai fabbricati e dai centri abitati. Si fa presente che, la normativa nazionale (all'Art. 5.3 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010) prevede come misura di mitigazione da adottare in fase di progettazione: *"a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m"*; tale distanza è riportata anche nel QTRP della Regione Calabria (all'Art. 15 "Reti tecnologiche", punto 24 del Tomo IV "Disposizioni Normative").
- Con riferimento all'osservazione *"(...) Il sottoscritto nell'anno 2023 ha acquistato nuovi terreni riportati in foglio di mappa 147 p.lle, 259,260,261,262, (ancora più vicini al suddetto aerogeneratore), da utilizzare come pascolo, dalla mia azienda gli animali raggiungono il pascolo percorrendo una mulattiera il cui percorso è tracciato, su tale strada sterrata insistono diverse servitù di passaggio, l'eventuale realizzazione dell'impianto comporterebbe l'interruzione del suddetto diritto nonché l'impossibilità di accedere ai pascolo, questo problema non è solo del mio allevamento ma creerebbe problemi anche ad altri imprenditori (...)"*, si fa presente che le suddette particelle catastali non saranno interessate in alcun modo né dall'impianto eolico, né dall'elettrodotto e né dalla viabilità di accesso alle turbine. In aggiunta, la strada sterrata sarà utilizzata per posare il cavidotto interrato di connessione, scelta progettuale effettuata al fine di minimizzare l'impatto sui terreni agricoli, sfruttando la viabilità già esistente. Ovviamente, dopo la fase di cantiere il disturbo derivante dalla presenza del cavidotto sarà nullo in quanto interrato. In ultimo, come già evidenziato, è bene specificare che la realizzazione dell'impianto eolico porterà anche ad un ritorno per la comunità, in termini di compensazioni economiche che potranno sostenere ulteriormente le comunità locali, promuovendone le tradizioni e la tutela ambientale. Queste azioni innescherebbero una serie di esternalità positive sui luoghi, rafforzando il ruolo dell'agricoltura, del turismo rurale e della conservazione delle aree circostanti. In ultimo, è importante sottolineare come le energie rinnovabili



hergo

giocano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, un problema che indebolisce proprio quegli ecosistemi naturali di cui il territorio in esame è ricco.

Tanto detto, e vista anche l'urgenza degli obiettivi del PNRR – tra i quali quello di realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili sul territorio nazionale –, si invita codesto Ente a tener conto di tutte le circostanze innanzi rappresentate ai fini di una sollecita e positiva definizione del procedimento.

Con osservanza.

Milano, 31/10/24

Hergo Renewables SpA
Ing. Alessandra Guida
(Procuratore Speciale)
